



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI



UNIONCAMERE

Sommario

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AL FALLIMENTO	8
ASPETTI PROCEDURALI.....	13
1.PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO	13
2.REVOCA DEL FALLIMENTO	14
3. DECRETO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCA DEL FALLIMENTO	14
4.NULLITA' DEL FALLIMENTO	16
5.NOMINA DEL CURATORE.....	17
6. REVOCA/SOSTITUZIONE DEL CURATORE NEL FALLIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE	17
7.COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC DEL CURATORE	18
8. COMUNICAZIONE DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO (SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI)	19
9. DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE (SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI)	20
10.AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DI IMPRESA DICHIARATA CONTESTUALMENTE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.....	21
11.AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE AL FALLIMENTO	21
12.DECRETO DI CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA...	21
13.COMUNICAZIONE SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PER ANNOTAZIONE SU QUOTE SRL	23
14.CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO IN RELAZIONE A QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO O PER ESTROMISSIONE DI UN BENE DALLA PROCEDURA FALLIMENTARE	24
15.CHIUSURA DEL FALLIMENTO.....	24
16.CHIUSURA DEL FALLIMENTO (IMPRESA RITORNA IN BONIS).....	25
17.CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI	26
18.CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (SOLO PER LE SOCIETA') PER LE IMPRESE NON RITORNATE IN BONIS	26
19.CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – IMPRESE INDIVIDUALI	27
20.CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PENDENZA DI GIUDIZI	27
21.DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO RELATIVO ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO	27
22.PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI RIAPERTURA DEL FALLIMENTO	28
23.PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO ALLA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO	28
ALLEGATO 1.....	29
EFFETTI DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.....	29
1.ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S A SEGUITO DI FALLIMENTO	29

2.DECADENZA DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE, O SINDACO DI S.P.A. A SEGUITO DI FALLIMENTO IN PROPRIO.....	30
--	----

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AL CONCORDATO FALLIMENTARE 32

PREMESSA.....	32
----------------------	-----------

PUBBLICITÀ NEL REGISTRO IMPRESE	32
--	-----------

ASPETTI PROCEDURALI.....	34
---------------------------------	-----------

1.PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE (E SUE MODIFICAZIONI).....	34
2.DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE	34
3.DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE	35
4.DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE.....	35
5.PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO A SEGUITO DELLA DEFINITIVITA' DEL DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE	36
6.DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO	36
7.PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO.....	36
8.SENTENZA CHE RISOLVE IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO	37
9.SENTENZA CHE ANNULLA IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO	37
10.NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE	38

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AL CONCORDATO PREVENTIVO 39

PREMESSA.....	39
----------------------	-----------

ASPETTI PROCEDURALI.....	43
---------------------------------	-----------

1.DELIBERAZIONE PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE	43
2.DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO	43
3.DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA.....	44
4.DECRETO DI AMMISSIONE CON RISERVA DEL CONCORDATO PREVENTIVO ...	44
5.ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA	45
6.DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL'IMPRESA ...	45
7.DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO (PER RINUNCIA, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NEI TERMINI, PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI, PER AVER PRESENTATO ALTRA DOMANDA NEI DUE ANNI PRECEDENTI A CUI NON È SEGUITA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO O OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI)	45
8.DECRETO DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO.....	46
9.DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO..	46
10.NOMINA/CONFERMA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	46
11.REVOCA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	46

12.COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC COMMISSARIO GIUDIZIALE	47
13.COMUNICAZIONE DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO PER ANNOTAZIONE SU QUOTE SRL.....	47
14.DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO.....	48
15.DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO .	48
16.DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ PER LA MANCATA APPROVAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	48
17.DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO	49
18.DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.....	49
19.DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.	49
20.DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	50
21.DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.....	50
22.NOMINA DEL/I LIQUIDATORE/I GIUDIZIALE PER LA CESSIONE DEI BENI.....	50
23.REVOCA DEL/I LIQUIDATORE/I GIUDIZIALE.....	51
24.DECRETO DI ATTRIBUZIONE POTERI AL COMMISSARIO GIUDIZIALE	51
25.DECRETO REVOCA ORGANO AMMINISTRATIVO/NOMINA AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO	51
26.DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	52
27.SENTENZA CHE RISOLVE/ANNULLA IL CONCORDATO E DICHIARA IL FALLIMENTO	52
28.PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO.....	52

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANI DI RISANAMENTO

PREMESSA.....

ASPETTI PROCEDURALI.....

1.PIANO RISANAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA	56
2.ISTANZA DI SOSPENSIONE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI.....	56
3.DECRETO CON CUI IL TRIBUNALE DISPONE IL DIVIETO DI INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI	57
4.DECRETO DI RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI	57
5.DECRETO DI REVOCA ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI (PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI O DI UNA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO).....	57
6.PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	58
7.DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	59
8.DEPOSITO DECRETO CHE NON DISPONE L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	59

9.DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	60
10.DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	60

PUBBLICITA' DEGLI ATTI DERIVANTI DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 62

1.CARATTERI E FUNZIONI DEL "SOVRAINDEBITAMENTO"	62
2.LA NORMATIVA.....	63
3.IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO.....	63
4.I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA (ART. 7, 2° CO. L. 3/2012).....	63
5.I SOGGETTI LEGITTIMATI AD ACCEDERE ALLA PROCEDURA	64
6.GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (ART. 15 L. 3/2012 E D.M. 24/09/2014, N. 202)	64
7.LE FASI DELLA PROCEDURA.....	65
8.RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO (ART. 11 L. 3/2012) E SUA OMOLOGAZIONE (ART. 12 L. 3/2012)	66
9.ESECUZIONE DELL'ACCORDO.....	66
10.LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	67

ASPETTI PROCEDURALI..... 68

1.PROPOSTA DI ACCORDO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA	68
2.DECRETO OMOLOGAZIONE PROPOSTA ACCORDO.....	68
3.PROVVEDIMENTO DINIEGO OMOLOGAZIONE PROPOSTA ACCORDO	69
4.NOMINA LIQUIDATORE	69
5.REVOCA LIQUIDATORE	70
6.PROVVEDIMENTO ESECUZIONE DELL'ACCORDO	70
7.DECRETO ANNULLAMENTO/RISOLUZIONE ACCORDO.....	71
8.REVOCA DECRETO PROPOSTA DI ACCORDO PER COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	71
9.DECRETO CONVERSIONE PROCEDURA COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO IN LIQUIDAZIONE PATRIMONIO E NOMINA LIQUIDATORE	72
10.DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE	72
11.DECRETO CHE DICHIARA LA CESSAZIONE DI OGNI FORMA DI PUBBLICITÀ..	73
12.COMUNICAZIONE DECRETO DI APERTURA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO PER ANNOTAZIONE SU QUOTE DI SRL.....	73

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA..... 74

PREMESSA..... 74

ASPETTI PROCEDURALI..... 77

1.SENTENZA CHE ACCERTA LO STATO DI INSOLVENZA ANTERIORE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.....	77
2.APPELLO CONTRO LA SENTENZA CHE ACCERTA LO STATO DI INSOLVENZA ANTERIORE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	77
3.PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA L.C.A. E PUÒ NOMINARE COMMISSARIO/I LIQUIDATORE/I	77
4.PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA L.C.A. E DELLA NOMINA COMMISSARIO/I LIQUIDATORE/I.....	78

5.PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA	78
6.COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC COMMISSARIO LIQUIDATORE E ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA	78
7.RELAZIONE SEMESTRALE COMMISSARIO LIQUIDATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE E ANDAMENTO GESTIONE	79
8.PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA	79
9.SENTENZA CHE ACCERTA LO STATO DI INSOLVENZA SUCCESSIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	80
10.ISTANZA DI CANCELLAZIONE AL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE	80
11.DEPOSITO PROPOSTA DI CONCORDATO	81
12.DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO	81
13.DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO	81
14.DECRETO CORTE DI APPELLO CHE APPROVA IL CONCORDATO	82
15.DECRETO CORTE DI APPELLO CHE RESPINGE IL CONCORDATO E RIAPRE LA L.C.A.	82
16.SENTENZA CHE RISOLVE/ANNULLA IL CONCORDATO E RIAPRE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	82

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI ALLA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI

ASPETTI PROCEDURALI

1.SENTENZA CHE DICHIARA LO STATO DI INSOLVENZA	85
2. DECRETO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA AL COMMISSARIO GIUDIZIALE	85
3. COMUNICAZIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	86
4. APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	86
5. NOMINA DEL/I COMMISSARIO/I STRAORDINARIO/I	86
6. DECRETO CHE DICHIARA IL FALLIMENTO	87
7. REVOCA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	87
8. RELAZIONE SEMESTRALE SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA	87
9. CONVERSIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO	88
10. CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DI IMPRESA	88
11. DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA	89
12. SENTENZA DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA E SUA CONVERSIONE IN FALLIMENTO	89
13. DEPOSITO PROPOSTA DI CONCORDATO DI SOCIETÀ DI CAPITALI	89

CASO PARTICOLARE: SOCIETÀ DI PERSONE

CONCORDATO PARTICOLARE DEL SOCIO

PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA RIGUARDANTI IMPRESE CON SEDE NEI PAESI DELLA UE

La Guida è stata realizzata con il contributo di:

- Barbara Cavalli e Carmela Farris della Camera di commercio di Roma;
- Giovambattista Franco e Roberto Paone della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;
- Giorgio Porzionato e Fabio Trambaiolo della Camera di commercio di Venezia e Rovigo;
- Giuseppe Galliano della Camera di commercio di Torino;
- Sergio Mercati della Camera di commercio di Genova;
- Pierluigi Giuntoli e Claudia Aprea della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno;
- Lino del Torto di InfoCamere.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AL FALLIMENTO

Premessa

La sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della decisione, tuttavia nei confronti dei terzi gli effetti decorrono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (art. 16 L.F).

Il cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, trasmette un estratto della sentenza all'Ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale, o se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello del luogo ove la procedura è stata aperta (art. 17 L.F); in tal modo vengono salvaguardate le comprensibili esigenze di tutela dei terzi in buona fede che in precedenza potevano compiere atti negoziali con il fallito ignorando l'avvenuta dichiarazione di fallimento. Nel caso in cui al registro delle imprese pervengano per lo stesso imprenditore sentenze di fallimento pronunciate da più Tribunali si effettuerà l'iscrizione di tutte le sentenze trasmesse e contestualmente si procederà alla segnalazione ai Tribunali coinvolti affinché venga risolto il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 9 ter della legge fallimentare.

Una volta accertato il Tribunale competente l'ufficio registro delle imprese procederà come indicato dai Tribunali stessi.

Nel caso in cui al registro delle imprese della provincia ove viene individuata la sede effettiva della società, non esistono posizioni, occorre procedere all'apertura d'ufficio una posizione quale sede effettiva ai sensi dell'art. 17 L.F.

La sentenza di fallimento va iscritta anche sull'unità locale di impresa con sede all'estero, e se l'impresa dichiarata fallita non fosse iscritta al registro (impresa occulta) si procederà all'iscrizione di una posizione, su cui iscrivere immediatamente la sentenza di fallimento, attivando al contempo la procedura di iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2190 c.c.

La Camera di Commercio che riceve una sentenza di fallimento, che riguardi un'impresa iscritta in altro registro delle imprese, trasmette copia della stessa alla Camera di Commercio interessata.

Compito del registro delle imprese è quello di dare pubblicità alla sentenza di fallimento e pertanto la stessa è iscritta sulla posizione dell'impresa interessata.

La sentenza viene iscritta presso il registro delle imprese della sede legale nel caso di fallimento dichiarato entro un anno dalla cancellazione.

Il fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata produce in automatico anche il loro fallimento personale (art. 147 L.F) e la relativa sentenza viene iscritta in calce alle posizioni dei singoli soci falliti per estensione, anche se nell'estratto della sentenza non è indicato espressamente il fallimento in proprio degli stessi.

Per quanto concerne la previsione dell'art. 88 L.F. "se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica una sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotata nei pubblici registri" si ritiene che ad istanza del curatore la sentenza possa essere iscritta in calce alle quote di s.r.l..

Nel caso in cui uno dei soci sia una società la sentenza dichiarativa di fallimento, nonché la persona del curatore, va iscritta sulla posizione di detta società e su quella dei relativi soci illimitatamente responsabili.

Tuttavia il fallimento del socio illimitatamente responsabile non comporta il fallimento della società di cui è socio, ma è causa di esclusione di diritto nelle società di persone e di decadenza dalle cariche sociali nelle società di capitale.

Il fallimento non provoca una nuova sentenza di fallimento a carico dei soci già dichiarati falliti con altra sentenza.

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce è titolare di una impresa individuale, il fallimento va iscritto anche sulla posizione del titolare.

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce è socio amministratore di altra società con soci illimitatamente responsabili, si applica l'art. 2288 c.c che prevede l'esclusione di diritto del socio.

In particolare il registro delle imprese attiverà un procedimento d'ufficio con l'invito agli amministratori di procedere entro 30 giorni alla modifica dei patti sociali con esclusione del socio fallito o allo scioglimento della società.

Se i soci non si attivano per depositare la modifica richiesta, il registro delle imprese trasmetterà gli atti al giudice del registro, che ai sensi dell'art. 2190 c.c deciderà con decreto sull'iscrizione dell'esclusione del socio.

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce ricopre altre cariche in una società di capitali/cooperativa (amministratore/ liquidatore/ sindaco, ecc.), realizzandosi una causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 2382 e 2399 c.c., il registro delle imprese procederà d'ufficio ad attivare la procedura di decadenza dalla carica.

Anche in questo caso vi sarà una preventiva comunicazione alla società interessata affinché provveda, entro i successivi 30 giorni, alla sostituzione della persona fallita dalla carica ricoperta. Se ciò non avviene sarà richiesto al giudice del registro di ordinare ai sensi dell'art. 2190 c.c. l'iscrizione della cancellazione.

Per quanto riguarda le S.r.l., non vi è una risposta univoca, in quanto alcuni Giudici ritengono applicabile per analogia tale procedura, mentre altri hanno una opinione diversa.

Nel caso di amministratori o soci di società di persone relativi ad imprese di altre province, l'ufficio comunica la sentenza di fallimento alla Camera di Commercio interessata.

Il comma 6 dell'art. 29 della legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che il curatore, dopo aver fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione, deve comunicare entro i successivi quindici giorni i dati necessari ai fini di eventuali insinuazioni al passivo della procedura concorsuale.

In particolare devono essere comunicati i dati previsti dall'art. 29 della citata legge 122/10. Vanno quindi indicati il numero e la data del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, l'indirizzo pec del curatore

Occorre inoltre inserire la data di accettazione della carica ed eventuali ulteriori informazioni.

L'ufficio del registro delle imprese a seguito della presentazione della relativa pratica, annoterà le informazioni comunicate, quindi considerati i riflessi tributari del nuovo adempimento, si ritiene che alla comunicazione unica inviata al registro delle imprese debba essere allegata altresì la contestuale comunicazione all'agenzia delle entrate.

L'art. 1 comma 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 estende anche al curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni dalla nomina (che coincide con il deposito della sentenza di fallimento in cancelleria³), al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec). Si ritiene che tale pec non vada confusa con quella dell'impresa, in quanto essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa ma è semplicemente la pec del curatore "professionista" a cui si deve far riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell'ambito della procedura concorsuale.

L'ufficio del registro delle imprese provvederà, a seconda della procedura in essere, ad inserire l'indirizzo pec in calce alla posizione del curatore.

Si rammenta che i due adempimenti (comunicazione dati ai fini dell'insinuazione al passivo e comunicazione pec) sono due adempimenti separati del curatore che prevedono termini diversi, posto che il primo deve effettuarsi entro 15 giorni dalla accettazione della nomina mentre il secondo entro 10 giorni dal deposito sentenza del fallimento in cancelleria,

Inoltre si ritiene opportuno consentire la comunicazione della pec a tutti gli organi (curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore) anche per le procedure concorsuali pendenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge 221/2012 (19 dicembre 2012).

La chiusura del fallimento è dichiarata dal Tribunale con decreto motivato quando ricorrono i casi previsti dall'art. 118 L.F.

L'art. 119 L.F. prevede che il decreto di chiusura sia assoggettato alle medesime forme di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento, di conseguenza ai sensi dell'art. 17 L.F.

La chiusura del fallimento viene iscritta al registro delle imprese con conseguente chiusura del fallimento anche sulle eventuali altre posizioni collegate, salvo che il giudice disponga diversamente.

La chiusura del fallimento della società implica la chiusura del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, salvo che il fallimento del socio derivi da una sua posizione autonoma di imprenditore individuale.

Nel caso di società occorre distinguere le fattispecie di chiusura, in quanto nel caso di chiusura del fallimento delineato dai nn. 3) e 4) del citato art. 118, il curatore deve presentare istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo è definitivamente rigettato ai sensi dell'art. 119 comma 3 bis L.F.

In caso di inerzia il registro delle imprese può attuare la procedura di cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c.

La procedura di chiusura del fallimento nel caso di compiuta ripartizione dell'attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi in corso rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Tuttavia, il Giudice fallimentare può ordinare al curatore di non procedere alla cancellazione fino alla conclusione di tutte le operazioni, al termine delle quali il curatore renderà il conto finale della gestione al Tribunale che ordinerà la cancellazione della impresa.

La chiusura del fallimento della società per i casi previsti nn. 1) e 2) comporta il ritorno in bonis della società che può riprendere l'attività, salvo il caso in cui decida per qualsiasi altra motivazione di cancellarsi dal registro delle imprese.

In merito alla possibilità di richiedere la cancellazione della società da parte del curatore dopo la chiusura del fallimento in base all'art. 118 L.F., si prevede la possibilità di accettare le istanze di cancellazione presentate da curatori, liquidatori e/o amministratori anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, il registro delle imprese procederà d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.

Ai sensi dell'art. 18 della L.F., contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto ricorso alla Corte di Appello e contro la sentenza di questa può essere proposto un successivo ricorso in Cassazione.

Si pone pertanto il problema della pubblicità al registro delle imprese della sentenza di revoca del fallimento non ancora passata in giudicato, posto che fin quando la sentenza di revoca non passa in giudicato non viene meno la tutela dei terzi interessati all'esecuzione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Pertanto per consentire la pubblicità di tutte le notizie inerenti il fallimento e al contempo del provvedimento di revoca, l'ufficio registro delle imprese iscriverà la sentenza di revoca lasciando aperto il fallimento dell'impresa interessata, fino al suo

passaggio in giudicato che deve essere accertato dal Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, estinguendo la procedura per intervenuta revoca passata in giudicato.

Se il fallimento della società viene revocato, vengono revocati anche i fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili, e le stesse procedure sopra menzionate si applicheranno nei loro confronti.

La riapertura del fallimento è consentita, entro cinque anni dal decreto di chiusura, solo nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 118 L.F (esaurimento o insufficienza di attivo) quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.

La relativa sentenza di riapertura del fallimento è pubblicata nel registro delle imprese per effetto del richiamo all'art. 17 L.F.

ASPETTI PROCEDURALI

1. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO ¹

Riferimenti normativi: Art. 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Estratto della sentenza di fallimento contenente, tra l'altro, il nome del curatore

Codice atto: A15

Note operative: Nel caso di società di persone, il fallimento della società determina anche il fallimento dei soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà anche in calce ai soci illimitatamente responsabili il fallimento in proprio. Nel caso non fossero menzionati nella sentenza i soci come soggetti falliti in proprio, l'ufficio richiede conferma al Tribunale.

Se il socio fallito è una società, l'ufficio iscrive la sentenza, unitamente ai dati del curatore, sulla posizione di detta società e, se trattasi di società di persone, anche sui soci a responsabilità illimitata.

Note operative: Gli uffici trasmettono la sentenza di fallimento a tutte le Camere di commercio, ove rilevino posizioni anagrafiche del fallito.

Note operative: Nel caso di fallimento di imprese artigiane queste perdono la relativa qualifica a seguito del venir meno dei requisiti previsti dalla legge 443/85 e dalle leggi regionali in materia.

Se il socio fallito è titolare di un'impresa individuale, l'ufficio del Registro delle Imprese iscrive tutti i dati del fallimento, unitamente al nominativo del curatore, in calce al titolare senza estensione del fallimento sulla posizione **ovvero** iscrive il fallimento "per estensione" anche sulla posizione dell'impresa individuale (cessando tutta l'attività).

La decisione dipende dalla posizione assunta dal Conservatore/Giudice del Registro dell'ufficio competente.

¹ Per gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sul R.I. si rinvia all'allegato n. 1

2. REVOCA DEL FALLIMENTO ²

Riferimenti normativi: Art. 18, comma 12 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Estratto della sentenza di revoca del fallimento

Codice atto: A15

Note operative: In fase di caricamento della revoca del fallimento, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: “Con sentenza n.....della Corte d’Appello didepositata in cancelleria in datae non ancora passata in giudicato è stata revocata la sentenza di fallimento n.....”

3. DECRETO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCA DEL FALLIMENTO ³

Riferimenti normativi: Art. 18, comma 1 – 118 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere ovvero il curatore o il soggetto interessato

Termine: non espressamente previsto

Allegato: Decreto di chiusura del fallimento per intervenuta revoca passata in giudicato

Codice atto: A15

Modulistica (se presentato dal curatore/soggetto interessato): Società: S2 compilato nel riquadro note con l’indicazione “richiesta di iscrizione sentenza revoca fallimento passata in giudicato” – Modello S5 (UL eventuale) compilato nella parte relativa all’esercizio dell’attività se questa riprende, ovvero indicazione nel riquadro note della mancata ripresa dell’attività.

Impresa individuale: I2 compilato nel riquadro note con l’indicazione “richiesta di iscrizione sentenza revoca fallimento passata in giudicato” – Modello I2 (UL eventuale) compilato nella parte relativa all’esercizio dell’attività se questa riprende, ovvero indicazione nel riquadro note della mancata ripresa dell’attività

Diritti di segreteria: se presentata dal curatore € 10,00 società e imprese individuali. Se presentata dall’interessato € 90,00 (società) e € 18,00 (imprese individuali)

² La sentenza che revoca il fallimento non è provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è solo dal passaggio in giudicato che la sentenza produce effetti.

³ Pertanto, il tribunale, accertato il passaggio in giudicato della revoca, chiuderà la procedura fallimentare

Imposta di bollo: esente se presentata dal curatore; se presentata dall'interessato € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone) e € 17,50 (imprese individuali)

Note operative: L'ufficio del Registro delle Imprese procederà a chiudere la procedura fallimentare dalla posizione dell'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, lasciando tuttavia inalterate le trascrizioni storiche.

Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio R.I. trasmette il provvedimento a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

Note operative: A seguito del passaggio in giudicato della revoca del fallimento, vengono revocati anche i fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili anche se non persone fisiche. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà anche in calce ai soci illimitatamente responsabili la chiusura della procedura.

Note operative: A seguito dell'iscrizione del provvedimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'iscrizione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province.

4. NULLITA' DEL FALLIMENTO ⁴

Riferimenti normativi: La nullità deriva da questioni processuali (es. irregolarità della notifica al debitore del decreto di convocazione prefallimentare) ed implica la cancellazione d'ufficio (nella parte ordinaria) di tutte le notizie riguardanti il fallimento

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Estratto della sentenza di nullità del fallimento

Codice atto: A15

Note operative: In fase di caricamento della nullità del fallimento, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: “Con sentenza n....della Corte d’Appello didepositata in cancelleria in datae non ancora passata in giudicato è stata dichiarata nulla la sentenza di fallimento n.....”

Note operative: Sarà poi cura dell'ufficio contattare il cancelliere per la comunicazione del passaggio in giudicato della nullità a meno che il curatore o il soggetto interessato non presentino apposita domanda telematica.

Note operative: L'ufficio del Registro delle Imprese procederà a chiudere la procedura fallimentare dalla posizione dell'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, lasciando tuttavia inalterate le trascrizioni storiche.

Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio R.I. trasmette il provvedimento a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

Note operative: A seguito del passaggio in giudicato della nullità del fallimento, vengono meno anche i fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili anche se non persone fisiche. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà anche in calce ai soci illimitatamente responsabili la chiusura della procedura.

⁴ La sentenza che dichiara nullo il fallimento non è provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è solo dal passaggio in giudicato che la sentenza produce effetti e, cioè, l'eliminazione del fallimento.

Note operative: A seguito dell'iscrizione del provvedimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'iscrizione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province.

5. NOMINA DEL CURATORE

Riferimenti normativi: Art. 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Estratto della sentenza dichiarativa di fallimento

Codice atto: A15

Note operative:

L'iscrizione viene effettuata contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Qualora l'ufficio non procedesse come sopra la iscrizione della nomina può essere effettuata dal curatore contestualmente alla comunicazione dell'indirizzo PEC, vedi paragrafo 7

Il curatore si intende nominato dalla data della sentenza. A seguito della nomina del Curatore, gli organi societari non cessano dalla loro carica e pertanto rimangono iscritti.

6. REVOKA/SOSTITUZIONE DEL CURATORE NEL FALLIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE

Riferimenti normativi: Art. 37 e 17 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto di revoca/sostituzione del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative: L'ufficio elimina l'annotazione relativa alla nomina del curatore revocato/sostituito ed inserisce la notizia della nomina del nuovo curatore. Procede, inoltre, alla lavorazione dei relativi Intercalari P di cessazione e di nomina.

7. COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC DEL CURATORE ⁵

Riferimenti normativi: Art. 1 comma 19 Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013 in vigore dal 1/1/2013). Nota del MISE del 4 febbraio 2013 prot. n. 17980

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: Entro 10 giorni dalla data di nomina (coincidente con il deposito della sentenza di fallimento in Cancelleria)

Allegato: Nessun documento

Codice atto: A15 con la specifica ‘comunicazione pec curatore’

Modulistica: Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona). Nel riquadro note deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina se diversa dalla data della sentenza di fallimento

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

Note operative: Se con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento l’ufficio non è stato in grado di inserire i dati anagrafici del curatore, nel modello Int. P occorre indicare tutti i dati unitamente alla parte relativa all’indirizzo PEC.

⁵ L’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 estende anche al curatore fallimentare l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla nomina (coincidente con il deposito della sentenza di fallimento in cancelleria)

Tale PEC non deve essere confusa con quella dell’impresa (società o impresa individuale) dal momento che essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa, bensì consiste nella PEC del curatore ‘professionista’, quale riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell’ambito della procedura concorsuale.

Nel caso in cui il Giudice del fallimento non abbia disposto l’esercizio provvisorio dell’attività, alla luce delle indicazioni fornite nel parere prot. 17980/2013 del MISE, è ritenuta ammissibile la legittimazione del curatore alla sostituzione della PEC ufficiale dell’impresa con la PEC del fallimento (diversa dalla PEC del curatore).

8. COMUNICAZIONE DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO (SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI) ⁶

Riferimenti normativi: Art. 29 legge 122/2010

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: Entro 15 giorni dalla data di accettazione della carica da parte del curatore (coincidente con il deposito della sentenza di fallimento in Cancelleria)

Allegato: : Modulistica Agenzia delle Entrate

Codice atto: A15

Modulistica: I2 riquadro 10 (per le ditte individuali) S3 riquadro 10 (per le società). E' necessaria l'indicazione degli elementi previsti dall'art. 92 L.F. così come codificati all'interno del suddetto riquadro ovvero il numero e la data del provvedimento, il Tribunale e il Giudice Delegato, la data termine per la domanda di insinuazione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità, pec del curatore.

Inoltre nel campo descrittivo del riquadro 10 occorre indicare la data di accettazione carica. Diversamente si intenderà accettata il giorno della sentenza di fallimento e i 15 giorni decorrono da tale data

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

⁶ Le comunicazioni dei dati ai fini dell'insinuazione al passivo e la comunicazione della PEC costituiscono due adempimenti distinti e differenti, a carico del curatore, che prevedono termini diversi. Tuttavia, è ammissibile la presentazione di un'unica domanda ma l'ufficio deve tenere distinti gli adempimenti in ragione dei diversi termini ai fini dell'eventuale sanzione.

Il comma 6 dell'art. 29 della legge 30 luglio 2010 n. 122, prevede che il curatore, dopo aver fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione, deve comunicare entro i successivi quindici giorni i dati necessari ai fini di eventuali insinuazioni al passivo della procedura concorsuale.

In particolare, devono essere comunicati i dati previsti dall'art. 29 della citata legge 122/10.

E' necessario indicare il numero e la data del provvedimento, il Tribunale ed il Giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, l'indirizzo pec del curatore e la data di accettazione della carica con l'aggiunta di eventuali ulteriori informazioni.

L'ufficio del Registro delle Imprese, a seguito della presentazione della relativa domanda, annoterà le informazioni comunicate. Alla Comunicazione Unica inviata al Registro delle Imprese deve essere, altresì, allegata la contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

9. DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE (SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI)

Riferimenti normativi: Art. 33 comma 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale se è stato costituito il Comitato dei creditori. Ovvero, 15 giorni dalla data del deposito in cancelleria del rapporto riepilogativo in caso di mancata costituzione del comitato dei creditori

Allegato: Copia del rapporto riepilogativo scansionata in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informativa (file) in PDF/A (ISO 19005-1/2/3) delle attività svolte con i relativi allegati, il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori.

Dal documento allegato deve essere chiaramente evidente la data del deposito in cancelleria e la data di scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte del comitato dei creditori se presente

Codice atto: A15

Modulistica: S2 (società), riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto – Deposito del rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 LF del (indicare la data del rapporto) ; I2, riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto – Deposito del rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 LF del (indicare la data del rapporto)

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

Note operative: Il rapporto riepilogativo deve essere presentato e quindi depositato al R.I. ogni sei mesi da parte del curatore. Pertanto, si ritiene opportuno che ad ogni nuovo deposito del rapporto, quello precedente sia trasferito tra le informazioni storiche, in modo da mantenere sempre aggiornata l'informazione.

10. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DI IMPRESA DICHIARATA CONTESTUALMENTE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 104 e 15, comma 8, L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: : Estratto della sentenza di fallimento contenente l'autorizzazione

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: € 10,00 se depositato dal Curatore

Note operative: L'ufficio del Registro delle Imprese dovrà dare pubblicità espressa dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, indicandone gli estremi nei campi "dell'attività" e "annotazioni".

11. AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE AL FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 104 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere/ il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: : Estratto della sentenza di fallimento contenente l'autorizzazione

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: € 10,00 se depositato dal Curatore

Note operative: L'ufficio procede ad iscrivere nelle informazioni del fallimento e nel campo 'attività' la notizia che il Tribunale ha autorizzato l'impresa alla continuazione dell'attività, rende "ATTIVA" l'impresa ed elimina la dicitura inserita in fase di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel riquadro dell'attività.

12. DECRETO DI CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA

Riferimenti normativi: Art. 104 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: Estratto della sentenza di fallimento contenente l'autorizzazione

Codice atto: A15

Note operative: qualora l'istanza fosse presentata dal soggetto interessato, Amministratore/titolare/curatore, si procederà con le seguenti modalità:

Allegato: Copia del decreto di cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa scansionata in formato PDF/A oppure copia informatica (file) in formato PDF/A

Modulistica: Società: Modello S5 di cessazione (compilato al riquadro B2 per l'indicazione del n. REA e della data di cessazione dell'attività che sarà quella del decreto). Nel caso l'attività fosse svolta in una unità locale o presso una sede secondaria, il modello da presentare sarà il Modello UL. Nel modello deve essere compilato anche il riquadro NOTE inserendo la seguente dicitura "Cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa a seguito di decreto datato.....del Giudice Delegato"

Imprese individuali: Modello I2 (compilato al riquadro 7 ultima parte per comunicare la data di cessazione dell'attività che sarà quella del decreto). Nel modello deve essere compilato anche il riquadro NOTE inserendo la seguente dicitura "Cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa a seguito di decreto datato.....del Giudice Delegato.

Diritti di segreteria: € 30,00 (società); € 18,00 (imprese individuali); € 10,00 se depositato dal Curatore

Imposta di bollo: esente

Note operative: Il Registro delle Imprese rende INATTIVA l'impresa sia individuale che collettiva. Operativamente valorizza l'apposito campo con 'INATTIVA', non cancella la data di inizio attività, mentre nel campo dell'attività sia per la sede legale sia per le unità locali antepone alla descrizione dell'attività la seguente dicitura: "Con decreto datatodel Giudice Delegato è stata disposta la cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa"

13.COMUNICAZIONE SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PER ANNOTAZIONE SU QUOTE SRL

Riferimenti normativi: Art. 88 L.F.

Soggetto legittimato: il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: Estratto della sentenza di fallimento

Codice atto: A18

Modulistica: S compilato nel quadro “variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota” indicando come data atto la data di deposito in cancelleria della sentenza e riportando nel campo “vincoli sulla quota” la seguente dicitura “Sentenza dichiarativa di fallimento n..... del.....depositata al Tribunale diannotazione ai sensi dell’art. 88 L.F.”. Il rappresentante della quota in assemblea è il curatore fallimentare (indicare nome e cognome)

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

14. CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO IN RELAZIONE A QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO O PER ESTROMISSIONE DI UN BENE DALLA PROCEDURA FALLIMENTARE ⁷

Riferimenti normativi: Art. 88 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: Autorizzazione del giudice delegato e decreto di chiusura del fallimento

Codice atto: A18

Modulistica: S compilato nel quadro “variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota” indicando come data atto la data di deposito in cancelleria della sentenza di chiusura del fallimento eliminando dal campo “vincoli sulla quota” gli estremi della sentenza precedentemente trascritta.

Nel campo “Note” è opportuna la rappresentazione delle ragioni per effetto delle quali è richiesta la cancellazione della trascrizione, indicando gli estremi degli atti e provvedimenti a tal fine necessari.

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

15. CHIUSURA DEL FALLIMENTO

⁷ Ai sensi dell’art. 120 L.F. dopo la chiusura del fallimento, gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito decadono e le azioni intraprese dal curatore non possono essere proseguite.

Anteriormente alla chiusura della procedura ed in base all’art. 104-ter della legge fallimentare, il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

In questo secondo caso, la quota sociale già presa in consegna dal curatore può, ricorrendone i presupposti, essere ‘estromessa’ dal programma di liquidazione e dalla procedura concorsuale.

Al verificarsi di entrambe le circostanze descritte, chiusura del fallimento ed estromissione di bene dalla procedura, si ritiene ammissibile la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento in precedenza eseguita ai sensi dell’art. 88 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Art. 118 e 119, comma 1, L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto di chiusura del fallimento contenente l'indicazione del motivo di chiusura

Codice atto: A15

Note operative: L'ufficio del Registro delle Imprese iscrive la chiusura del fallimento sulla posizione relativa all'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, salvo che il Giudice abbia disposto diversamente. Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio R.I. trasmette la sentenza a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

Note operative: Nel caso di società di persone, la chiusura del fallimento della società determina anche la chiusura del fallimento dei soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, **salvo che non sia diversamente espresso**. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà anche in calce ai soci illimitatamente responsabili la chiusura del fallimento in proprio

Note operative: A seguito dell'iscrizione del decreto presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'informazione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province.

16.CHIUSURA DEL FALLIMENTO (IMPRESA RITORNA IN BONIS)

Riferimenti normativi: Art. 118 e 119, comma 1, nn. 1) e 2) L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto di chiusura del fallimento contenente l'indicazione del motivo di chiusura

Codice atto: A15

Modulistica: Int. P per la cessazione del curatore fallimentare

Note operative: procedere come sopra. Inoltre, in questi casi l'ufficio R.I. non dovrà attendere la cancellazione dell'impresa.

Note operative: nel caso di società di persone, la stessa dovrà provvedere alla revoca dello scioglimento intervenuto di diritto, a seguito della dichiarazione di fallimento.

17. CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI ⁸

Riferimenti normativi: Art. 118, 119 e 120, comma 5, L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto di chiusura del fallimento contenente l'indicazione del motivo di chiusura

Codice atto: A15

18. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (SOLO PER LE SOCIETÀ) PER LE IMPRESE NON RITORNATE IN BONIS ⁹

Riferimenti normativi: Art. 118, comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: nessun documento

Modulistica: Modulo: S3 riquadro 6. Nel campo Note il curatore deve dichiarare il decorso del termine senza la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F.

Inoltre aggiungere Int. P per la cessazione del curatore fallimentare

Codice atto: A14

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

Note operative: Se il curatore fallimentare non provvede alla richiesta di cancellazione, l'ufficio deve attivare la cancellazione ai sensi dell'art. 2190 c.c.

⁸ In questo caso il Giudice delegato autorizza il curatore a non richiedere la cancellazione fino alla chiusura di tutte le operazioni. Un volta concluse il Giudice emana un provvedimento con cui autorizza il curatore alla cancellazione.

⁹ La chiusura per le ipotesi 3) e 4) comporta l'obbligo a carico del curatore di presentare istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, **dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo**, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo sia definitivamente rigettato ai sensi dell'art. 119 comma 3 bis L.F.

In merito alla possibilità di richiedere la cancellazione della società da parte del curatore dopo la chiusura del fallimento in base all'art. 118 L.F., si prevede la possibilità di accettare le istanze di cancellazione presentate da curatori, liquidatori e/o amministratori anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006.

In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, il Registro delle Imprese procederà d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.

19. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – IMPRESE INDIVIDUALI ¹⁰

Riferimenti normativi: Art. 118 L.F.

Soggetto obbligato: il titolare

Termine: non espressamente previsto

Allegato: nessun documento

Modulistica: I2 riquadro 15 Nel campo Note il titolare deve dichiarare il decorso del termine senza la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F.

Inoltre aggiungere Int. P per la cessazione del curatore fallimentare

Codice atto: A14

Diritti di segreteria: non dovuti

Imposta di bollo: € 17.50

20. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE IN PENDENZA DI GIUDIZI ¹¹

Riferimenti normativi: Art. 118, comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: il Curatore

Termine: non espressamente previsto

Allegato: autorizzazione del Giudice delegato

Modulistica: Società: S3 riquadro 6. Imprese individuali: I2 riquadro 15. Inoltre aggiungere Int. P per la cessazione del curatore fallimentare

Codice atto: A14

Diritti di segreteria: € 10,00

Imposta di bollo: esente

21. DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO RELATIVO ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 119, comma 3, 26 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

¹⁰ Per le imprese individuali, la legge fallimentare non prevede che il curatore possa presentare la richiesta di cancellazione.

Pertanto, nelle ipotesi previste dai casi di cui ai numeri 3 e 4, 1 comma, art. 118 L.F., l'ufficio deve attivare la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 2190 c.c. ovvero ai sensi del DPR 247/04 se ne ricorrono i presupposti.

¹¹ Vedi nota 5

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto della Corte di Appello

Codice atto: A15

22.PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 121 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Estratto della sentenza del Tribunale di riapertura

Codice atto: A15

Note operative: Valgono quelle descritte per l'iscrizione del fallimento.

23.PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO ALLA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 121, comma 3 e 18, L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Estratto della sentenza di appello

Codice atto: A15

ALLEGATO 1**EFFETTI DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO**

Nel caso di società di persone il fallimento della società determina lo scioglimento di diritto della società, per cui si dovrà procedere d'ufficio alla iscrizione dello scioglimento della società stessa.

Nelle società di persone, il fallimento del socio comporta la sua esclusione di diritto dalla società, pertanto si dovrà procedere come segue:

1. ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S A SEGUITO DI FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Artt. 2288, 2293, 2300 e 2315 c.c., art. 147 L.F. e Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015

Soggetto obbligato: Ogni socio amministratore, ogni socio (qualora non vi siano amministratori) o l'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti

Termine: 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione

Allegato: Nessuno

Codice atto: A15

Modulistica: Modulo: S2 e Int. P di modificazione per iscrivere la notizia dell'esclusione sulla posizione del socio escluso a seguito di sentenza di fallimento emessa dal Tribunale in data.....

Diritti di segreteria: € 90,00

Imposta di bollo: € 59,00.

Note operative: L'esclusione deve essere presentata su domanda. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, l'ufficio avvia il procedimento di iscrizione dell'esclusione ai sensi dell'art. 2190 c.c. Con il decreto del Giudice del Registro l'ufficio iscrive in calce al soggetto, nel riquadro "conferimenti, prestazioni quote" l'esclusione di diritto del socio inserendo la data del deposito della sentenza in cancelleria.

I soci rimasti dovranno comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con atto pubblico o scrittura privata autenticata conseguenti allo scioglimento del rapporto con il socio.

2. DECADENZA DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE, O SINDACO DI S.P.A. A SEGUITO DI FALLIMENTO IN PROPRIO

Riferimenti normativi: Artt. 2382 e 2399 c.c.

Soggetto obbligato: Per le SPA ogni componente del comitato di controllo (sistema monistico), ogni consigliere di sorveglianza (sistema dualistico), ogni sindaco effettivo (sistema tradizionale)

Termini: 30 giorni dalla data della decadenza

Allegato: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000 dall'obbligato che attesti la causa di decadenza ovvero, se la sentenza è già stata annotata in calce al soggetto decaduto, nessun documento

Codice atto: A07

Modulistica: S2 e Int. P per ciascun soggetto cessato

Diritti di segreteria: € 90,00, esente start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

Imposta di bollo: € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa

Note operative: L'ufficio del Registro delle Imprese iscrive in calce ai soggetti il fallimento in proprio e, in caso di inerzia degli interessati, avvia il procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.

Avvertenze: Se non resta in carica la maggioranza dell'organo amministrativo l'assemblea deve essere convocata d'urgenza, entro 30 giorni, a cura degli amministratori che restano in carica o dal collegio sindacale. Nel caso di amministratore unico o nel caso di clausola 'simul stabunt simul cadent' che determina la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza, entro 30 giorni, da parte del collegio sindacale che compie gli atti di ordinaria amministrazione

3. DECADENZA DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE, O SINDACO DI S.R.L. A SEGUITO DI FALLIMENTO IN PROPRIO

Avvertenze: Per quanto riguarda l'applicabilità della disposizione alle S.r.l, le posizioni dei Giudici R.I. sono diametralmente opposte (per tutte: favorevole Giudice

R.I. Tribunale Roma 22.01.2018 – contrario Giudice del R.I. Tribunale Livorno
23.01.2019 – Corte di Cassazione n. 18904/2013)

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AL CONCORDATO FALLIMENTARE

Premessa

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori, da un terzo e dal fallito (art. 124 L.F.). Nel primo e nel secondo caso può essere presentata anche prima che sia stato reso esecutivo lo stato passivo. Il fallito può presentare la proposta di concordato solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

La proposta di concordato deve essere esaminata dal giudice delegato previo parere del comitato dei creditori (vincolante) e del curatore (non vincolante).

All'omologazione provvede il tribunale fallimentare previo controllo di legalità e non di merito (art. 129 L.F.). Contro l'omologazione può essere proposta opposizione da parte di chiunque abbia interesse alla prosecuzione del fallimento. La nuova procedura, fortemente modificata, prevede l'omologazione, in assenza di opposizione, con decreto; in presenza di opposizioni da parte dei creditori appartenenti ad una classe dissenziente il tribunale può omologare ugualmente il concordato malgrado l'opposizione qualora ritenga la soluzione concordataria non peggiore delle alternative concretamente praticabili.

Il concordato fallimentare una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo

Il concordato può comunque essere risolto o annullato (artt. 137 e 138 L.F.)

Annullato o risolto il concordato, il fallimento si riapre automaticamente (art. 140 L.F.)

Pubblicità nel Registro Imprese

Relativamente alla proposta di concordato fallimentare, può essere depositata solo quella relativa alle società di capitali e alle società cooperative deve essere contenuta in un atto pubblico redatto da un notaio.

Non si ritiene iscrivibile la proposta di concordato fallimentare relativa ad una società di persone

E' prevista la pubblicazione, tramite trasmissione d'ufficio da parte del Cancelliere, dei seguenti provvedimenti:

- *Pubblicità del termine fissato dal giudice delegato per eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato*

Il Tribunale trasmette d'ufficio il decreto di fissazione dell'udienza. L'Ufficio provvede a dare pubblicità inserendo la seguente frase sotto il fallimento: "IL TRIBUNALE DI IN DATAHA EMESSO IL DECRETO DI APERTURA DEL GIUDIZIO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 129 L.F., FISSANDO IL TERMINE DI GIORNI DALLA DATA DEL DECRETO PER LA PROPOSIZIONE DI EVENTUALI OPPOSIZIONI"

- *Decreto di omologa*

Può essere di due tipi:

- Decreto "non soggetto a gravame" e quindi definitivo (art. 129, comma 4, L.F.) emesso in caso di mancate opposizioni all'approvazione del concordato da parte dei creditori. Questo decreto potrebbe contenere la chiusura del fallimento

Note operative: l'ufficio iscrive il decreto di omologa e contestualmente chiude il fallimento

- Decreto "motivato pubblicato a norma dell'art. 17 L.F." (art. 129, comma 6, L.F.) emesso quando sono state decise, con conseguente omologazione, le opposizioni all'approvazione del concordato da parte dei creditori oppure sia stata presentata la richiesta di omologazione. Questo decreto non può contenere la chiusura del fallimento in quanto non definitivo.

Note operative: l'ufficio iscrive il decreto di omologa senza chiudere il fallimento

Successivamente, divenuto definitivo il decreto di omologa, il Tribunale deve trasmettere il decreto di chiusura del fallimento per omologa del concordato (art. 130 L.F.)

- *Decreto di esecuzione del concordato fallimentare (art. 136 L.F.)*

L'ufficio deve iscrivere il decreto del Tribunale ai sensi art. 17 L.F.

- *Sentenza che risolve o annulla il concordato*

La sentenza viene iscritta d'ufficio su istanza del Tribunale. In questi casi si riapre il fallimento.

ASPETTI PROCEDURALI

1. PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE (E SUE MODIFICAZIONI)

Riferimenti normativi: Art. 152 L.F. e art. 2436 c.c.

Soggetto obbligato: Il Notaio

Termini: 30 giorni

Allegato: Copia autenticata del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) scansionata in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

Modulistica: Modulo: S2 riquadro B, nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Proposta di concordato"

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: € 90,00

Imposta di bollo: € 65,00

2. DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Riferimenti normativi: Art. 129, comma 2 L.F.

Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative:

Sotto la notizia del fallimento occorre inserire la seguente frase: "Il Tribunale in data.....ha emesso il decreto di apertura del giudizio di omologa del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 129 L.F., fissando il termine digiorni dalla data del decreto per la proposizione di eventuali opposizioni"

3. DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Riferimenti normativi: Art. 129, comma 6 L.F.

Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative: Nel caso di Decreto “non soggetto a gravame” e quindi definitivo (art. 129, comma 4, L.F.) emesso in caso di mancate opposizioni all’approvazione del concordato da parte dei creditori. Questo decreto potrebbe contenere la chiusura del fallimento. Pertanto, l’ufficio iscrive il decreto di omologa e contestualmente chiude il fallimento

Note operative: nel caso di società a responsabilità illimitata, il concordato ha effetti anche nei confronti dei soci, **salvo patto contrario**, facendo cessare il loro fallimento. Pertanto, in questo caso, l’ufficio provvederà ad **iscrivere anche sotto i soci la omologa del concordato fallimentare e tutte le fasi successive.**

4. DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

Riferimenti normativi: Art. 154 L.F.

Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative: nel caso di fallimento di società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato a creditori sociali e particolari concorrenti nel fallimento. Pertanto, in questo caso, l’ufficio provvederà ad **iscrivere soltanto sotto il/i socio/i la omologa del concordato fallimentare e tutte le fasi successive, mentre la società rimarrà sottoposta alla procedura fallimentare.** **Qualora fosse nominato un curatore diverso, provvedere alle relative iscrizioni.**

5. PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO A SEGUITO DELLA DEFINITIVITA' DEL DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Riferimenti normativi: Art. 130, comma 2 L.F.

Soggetto Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative: L'ufficio procede alla chiusura del fallimento lasciando i dati del concordato fallimentare.

Note operative: nel caso di società a responsabilità illimitata, il concordato ha effetti anche nei confronti dei soci, **salvo patto contrario**, facendo cessare il loro fallimento. Pertanto, in questo caso, l'ufficio provvederà ad **iscrivere anche sotto i soci la chiusura del fallimento**.

6. DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO

Riferimenti normativi: Art. 131, comma 12 L.F.

Soggetto Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto della Corte di Appello

Codice atto: A15

7. PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Riferimenti normativi: Art. 136, comma 4 L.F.

Soggetto Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Decreto del Giudice delegato

Codice atto: A15

Note operative: L'ufficio inserisce la data del provvedimento nell'apposito riquadro

Note operative: Qualora il Tribunale non avesse provveduto alla trasmissione del decreto di chiusura del fallimento, l'ufficio, In fase di iscrizione del decreto di esecuzione, provvede anche all'iscrizione della chiusura del fallimento.

Note operative: nel caso di società a responsabilità illimitata, il concordato ha effetti anche nei confronti dei soci, **salvo patto contrario**, facendo cessare il loro fallimento. Pertanto, in questo caso, l'ufficio provvederà ad **iscrivere anche sotto i soci la esecuzione del concordato fallimentare**.

8. SENTENZA CHE RISOLVE IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 137, comma 2 e 139 L.F.

Soggetto Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Sentenza del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative: Si iscrive la notizia relativa alla sentenza che risolve il concordato e si riapre il fallimento con le stesse modalità con cui era stato iscritto, anche per i soci illimitatamente responsabili

9. SENTENZA CHE ANNULLA IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO

Riferimenti normativi: Art. 138, comma 2 e 139 L.F.

Soggetto Obbligato: Il Cancelliere

Termini: Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: Sentenza del Tribunale

Codice atto: A15

Note operative: Si iscrive la notizia relativa alla sentenza che annulla il concordato e si riapre il fallimento con le stesse modalità con cui era stato iscritto, anche per i soci illimitatamente responsabili

10.NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE

Riferimenti normativi: Art. 141 L.F. e art. 2436 c.c.

Soggetto obbligato: Il Notaio

Termini: 30 giorni

Allegato: Copia autenticata del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) scansionata in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

Modulistica: Modulo: S2 riquadro B, nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Proposta di concordato"

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: € 90,00

Imposta di bollo: € 65,00

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AL CONCORDATO PREVENTIVO

Premessa

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo è proposta dal debitore al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale con la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 (relazione situazione patrimoniale, economica e finanziaria, elenco dei creditori, elenco titolari diritti reali o personali su beni di proprietà del debitore, piano con modalità e tempi di adempimento della proposta con indicazione dell'utilità specifica ed economicamente valutabile da ciascun creditore, relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ecc.). L'art. 161 L.F. comma 4 prevede che, per le società di capitale la proposta e le condizioni del concordato devono risultare da verbale redatto da notaio, e il successivo comma 5 prevede la pubblicazione, a cura del cancelliere, della domanda di concordato preventivo, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

In ogni caso la proposta di concordato (con esclusione del concordato con continuità aziendale) deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari.

Tuttavia il debitore, ai sensi del comma 6 dell'art. 161 L.F, può, in alternativa al deposito della proposta concordataria completa di tutta la documentazione, depositare il solo ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli altri documenti previsti dalla legge entro un termine fissato dal giudice compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni, entro il quale è possibile anche presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti, fermi restando gli effetti prodotti dal ricorso al concordato.

Anche tale domanda di "concordato con riserva" va pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere, e dal momento dell'iscrizione scatta la protezione del debitore dalle azioni esecutive e cautelari previste dall'art. 168 L.F comm. 3.

L'art. 163 L.F comma 5 prevede la possibilità per i creditori, che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, di presentare non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori una proposta concorrente di concordato preventivo ed il relativo piano.

Tuttavia le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione del professionista risulta che nella proposta di concordato presentata dal debitore è assicurato il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari

(percentuale ridotta ad almeno il 30% nel caso di concordato con continuità aziendale).

Inoltre qualora il piano di concordato preveda una offerta da parte di un soggetto specifico relativa al trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa o anche di specifici beni, il Tribunale dispone con decreto l'apertura di un procedimento competitivo volta alla ricerca di interessati all'acquisto (art. 163 bis L.F.). Con tale decreto sono stabilite le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, date delle udienze per l'esame delle offerte, garanzie richieste, ecc.

Il debitore dovrà modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

Per rendere più ampi gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, è previsto a carico del debitore l'obbligo di depositare, con cadenza mensile (art. 161 comma 8 L.F), nella cancelleria del Tribunale una situazione finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

L'art. 166 L.F. prevede che il decreto di apertura di concordato preventivo è pubblicato a cura del cancelliere a norma dell'art. 17 L.F. e che sia dunque comunicato ai fini della sua iscrizione dal Tribunale all'Ufficio del registro delle imprese.

Anche il decreto del Tribunale che revoca l'ammissione al concordato preventivo, nei casi previsti dall'art. 173 della L.F., va trasmesso per la pubblicazione al registro delle imprese come la relativa sentenza che contestualmente dichiara il fallimento del debitore.

L'art. 180 L.F. prevede che nel caso il cui il concordato preventivo sia stato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Tribunale fissi un'udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale e che il relativo provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. al registro delle imprese.

Analogamente a quanto previsto per il concordato fallimentare, la pubblicità di tale informazione avviene inserendo nelle notizie del fallimento la seguente dicitura "Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data Termine per costituirsi ed opporsi almeno 10 giorni prima dell'udienza".

Se non sono proposte opposizioni il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame che viene pubblicato a norma dell'art. 17 L.F., mentre se il concordato viene respinto, contestualmente al decreto il Tribunale dichiara il fallimento con separata sentenza.

All'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura, dovrà essere iscritta anche la nomina del commissario giudiziale. Nel caso il Tribunale nomini, oltre al comitato creditori, il "liquidatore per la cessione dei beni", si procede all'iscrizione di questo ultimo con la carica di liquidatore precisando, nel quadro poteri, che trattasi di liquidatore nominato per la cessione dei beni. La nomina di un "liquidatore per la cessione dei beni" non determina la decadenza degli amministratori, che restano, pertanto, iscritti.

Nel caso in cui il concordato preventivo venga con sentenza risolto o annullato per inadempimento (art. 186 L.F.), si riapre il fallimento con le prassi suesposte.

Nel caso pervenga una sentenza di fallimento senza revoca del concordato si procede alla cancellazione del concordato e all'iscrizione della procedura fallimentare con le usuali prassi. Si segnala eventualmente il caso alla sezione fallimentare del Tribunale.

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione (art. 181 L.F), che entra quindi nella fase di esecuzione. Per effetto di essa l'ufficio iscriverà nel registro il decreto di omologazione e nella visura ordinaria apparirà in automatico la seguente dicitura "Concordato preventivo in fase di esecuzione". Restano altresì le informazioni sul commissario giudiziale che rimane con i poteri di sorveglianza nell'esecuzione del concordato stesso.

Spetta infatti al commissario giudiziale vigilare sulla esecuzione del concordato e segnalare al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

In particolare sarà annotata nel campo poteri la seguente dicitura "Con il potere di sorveglianza sull'adempimento del concordato omologato".

Le informazioni sulla procedura del concordato preventivo e la figura del commissario giudiziale con i relativi poteri saranno rimossi dalla visura ordinaria solo nel momento in cui l'ufficio avrà contezza dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, attestato da un provvedimento espresso da parte del Tribunale o, in subordine, per i Tribunali che non adottano tale provvedimento, comunicato dal commissario o dal diretto interessato. Le relative informazioni saranno trasferite nella parte storica della visura.

Infatti il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per portare ad esecuzione la proposta di concordato (regolarmente approvata ed omologata) presentata da uno o più creditori, e nel caso in cui il debitore non provveda agli atti necessari il Tribunale può attribuire al commissario giudiziale i poteri per portare a compimento gli atti richiesti al debitore (art. 185 comma 3 L.F).

Anche i creditori che hanno presentato proposta di concordato approvata e omologata possono segnalare al Tribunale ritardi ed omissioni del debitore nell'esecuzione dello stesso, il quale può attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

In tali casi, ferma la possibilità di revocare il concordato, il Tribunale può revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri per compiere ogni atto necessario per dare esecuzione alla proposta concordataria (art. 185 comma 6 L.F).

Non è iscrivibile al registro delle imprese il rapporto riepilogativo relativo alle attività svolte del commissario giudiziale (art. 16 bis com. 9 quinquies DL 179/2012), in quanto è previsto che il rapporto va inviato ai creditori e non anche al registro imprese differentemente a quanto avviene nel concordato fallimentare. Ciò anche perché se è vero che art. 16 bis com. 9 quinquies DL 179/2012 richiama l'intero comma 5 art. 33 LF, tuttavia il successivo art. 182 (nell'attuale formulazione) indica come applicabile solo il primo, secondo e terzo periodo del comma indicato e non anche il quarto periodo che richiama il deposito al registro delle imprese.

L'art. 1 comma 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 estende anche al commissario giudiziale l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni dalla nomina, al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).

Restano fermi gli adempimenti pubblicitari previsti, nonché l'obbligo per il debitore di notificare il ricorso e la documentazione prevista dall'art. 182 bis L.F alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

La legge fallimentare in vigore non prevede la possibilità di presentare un unico piano concordatario e un'unica proposta a tutti i creditori di un gruppo di società (cd. concordato di gruppo), e anche a seguito di recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20559 del 13/10/2015) si ritiene inammissibile in quanto il principio dell'autonoma responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2470 c.c impone a ciascuna società di garantire il soddisfacimento dei propri creditori, escludendo la possibilità che i creditori di società meno capienti concorrano con quelli delle società più capienti.

ASPETTI PROCEDURALI

1. Deliberazione Proposta di concordato preventivo Società di capitali e Cooperative

Riferimenti normativi: articolo 161 – 152 L.F.

Soggetto obbligato: il Notaio

Termini: 30 giorni

Allegato: Copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) scansionata in formato .PDF/A oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

Modulistica: Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare Proposta di Concordato Preventivo)

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 90,00 euro

Imposta di bollo: 65,00 euro

Note operative: Il quadro 20 – codice 014 deve essere compilato con l'indicazione “Deposito della delibera dell'organo amministrativo di proposta di concordato preventivo, repertorio n. ... notaio in” facendo comparire in visura l'informazione del deposito.

2. Domanda di concordato preventivo¹²

Riferimenti normativi: articolo 161 L.F comma 1 e comma 5.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termini: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

Allegato: domanda/ricorso di ammissione al concordato preventivo.¹³

Codice Atto: A15

¹² La domanda di concordato può essere presentata da tutte le tipologie di imprese ammesse al concordato preventivo.

¹³ Alcuni Uffici del R.I. ritengono che con la domanda debbano essere depositati anche il piano e la documentazione di cui all'art. 161 c. 1 L.F.
In questo caso dovranno essere allegati anche tali documenti.

Note operative: Deve essere indicato nel quadro 20 – codice 014 la seguente dicitura: “Iscritto in data” Domanda/Ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo completa ai sensi art. 161 comma 1 L.F” facendo comparire in visura l’informazione del deposito.

3. Domanda di concordato preventivo con riserva¹⁴

Riferimenti normativi: articolo 161 L.F comma 6.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termini: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

Allegato: domanda/ricorso di ammissione al concordato preventivo

Codice Atto: A15

Note operative: Deve essere indicato nel quadro 20 – codice 014 la seguente dicitura: “Iscritto in data” “Domanda/Ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata ai sensi del comma 6 art. 161 L.F con riserva di presentazione di proposta, piano e documentazione nel termine fissato dal Tribunale” facendo comparire in visura l’informazione del deposito.

4. Decreto di ammissione CON RISERVA del concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 161 c. 5 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di ammissione con riserva

Codice Atto: A15

Note Operative: Con lo stesso decreto il Tribunale, a seguito della presentazione della domanda di concordato in bianco, fissa i termini per il deposito della proposta completa e del piano di concordato e nomina eventualmente un commissario giudiziale.

Pertanto, deve essere indicato nel quadro 20 – codice 014 la seguente dicitura: “Iscritto in data” “60/120 giorni per la presentazione della proposta di concordato completa” facendo comparire in visura l’informazione del deposito

¹⁴ Vedi nota 1

5. Accordo ristrutturazione debiti successivo alla domanda di concordato preventivo con riserva

Riferimenti normativi: articolo 161 L.F comma 6.

Soggetto obbligato: il Cancelliere/amministratore/imprenditore individuale

Termini: non espressamente previsto

Allegati: copia accordo di ristrutturazione.

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

6. Deposito situazione finanziaria periodica mensile dell'impresa

Riferimenti normativi: articolo 161 L.F comma 8.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termini: giorno successivo al deposito in cancelleria

Allegati: copia documento mensile situazione finanziaria impresa.

Codice Atto: A15

Note operative: Deve essere indicata in visura la seguente dicitura “Deposito in data situazione finanziaria impresa art. 161 comma 8 L.F”

7. Decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo (per rinuncia, per mancata presentazione della documentazione nei termini, per violazione degli obblighi pubblicitari, per aver presentato altra domanda nei due anni precedenti a cui non è seguita ammissione al concordato preventivo o omologazione degli accordi)¹⁵

Riferimenti normativi: articolo 161 c. 6 e 162 c. 2e3 – 161 c. 8 e 9 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di inammissibilità

¹⁵ Su istanza del creditore o su richiesta del p.m., accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 della LF, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'art. 18.

Si rinvia alle istruzioni operative sul fallimento

Codice Atto: A15

Note operative: Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda di concordato devono essere trasposte nelle informazioni storiche.

8. Decreto di improcedibilità della domanda di concordato preventivo¹⁶

Riferimenti normativi: articolo 161 c. 6 – 173 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di improcedibilità

Codice Atto: A15

Note operative: Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda di concordato devono essere trasposte nelle informazioni storiche

9. Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 163 - 166 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di ammissione

Codice Atto: A15

10. Nomina/Conferma del Commissario Giudiziale

Riferimenti normativi: articolo 161 c. 6 - 163 – 165 – 166 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di ammissione

Codice Atto: A15

11. Revoca del Commissario Giudiziale

Riferimenti normativi: articolo 165 e 37 L.F.

¹⁶ Vedi nota 4

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

12. Comunicazione indirizzo PEC Commissario Giudiziale

Riferimenti normativi: art. 1 comma 19 legge 228/2012

Soggetto obbligato: il Commissario giudiziale

Termine: entro 10 giorni dalla data di nomina

Competenza: Ufficio del Registro delle Imprese della sede legale

Modulistica: Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona) – Modello note per precisare eventuale data di effettiva conoscenza nomina.

Codice Atto: A 15 con la specifica “comunicazione pec commissario giudiziale”

Diritti di segreteria: 30,00 euro (società); 18 euro (impresa individuale). **Imposta di**

bollo: 65,00 euro società capitali; 59,00 euro società di persone; 17,50 euro per imprese individuali.¹⁷

13. Comunicazione decreto di ammissione concordato preventivo per annotazione su quote srl

Riferimenti normativi: art.166 c.2 e 88 L.F.

Soggetto obbligato: il Commissario giudiziale

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto ammissione concordato preventivo

Modulistica: Modello S

Codice Atto: A18

Diritti di segreteria: 30,00 euro

Imposta di bollo: 65,00 euro¹⁸

Note operative: nel quadro “variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota” indicare come data atto la data di deposito in cancelleria del decreto di ammissione al concordato preventivo e riportare nel campo “vincoli sulla quota” la seguente dicitura “Decreto di ammissione al concordato preventivo n. ... del ... depositata al Tribunale di annotazione ai sensi dell’art. 166 c.2 L.F”.

¹⁷ Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore ossia

Diritti di segreteria: 10,00 euro **Imposta di bollo:** esente

¹⁸ Vedi Nota 6

14. Decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo¹⁹

Riferimenti normativi: articolo 162 c. 2 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di inammissibilità

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

15. Decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo²⁰

Riferimenti normativi: articolo 173 c. 2 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

16. Decreto di inammissibilità per la mancata approvazione del concordato preventivo²¹

Riferimenti normativi: articolo 177, 179 c. 1 e 162 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di mancata approvazione

Codice Atto: A15

¹⁹ Vedi nota 4

²⁰ Vedi nota 4

²¹ Vedi nota 4

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

17. Decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa del concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 180 c. 1 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale

Codice Atto: A15

Note operative: Occorre inserire sotto la notizia del concordato preventivo la seguente frase: “ Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data Termine per costituirsi ed opporsi 10 giorni prima dell'udienza”.

18. Decreto di omologazione del concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 180 c. 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di omologa

Codice Atto: A15

Note operative: Negli appositi riquadri si valorizzano la data del decreto di omologazione e in automatico verrà aggiunta la seguente frase “Concordato preventivo in fase di esecuzione”. Occorre inoltre lasciare in visura ordinaria la figura del commissario giudiziale annotando nel campo dei poteri la seguente dicitura “Con il potere di sorveglianza sull'adempimento del concordato omologato”.

19. Decreto Corte di Appello con il quale viene accolto il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 183 c. 1 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

20. Decreto di non omologazione del concordato preventivo²²

Riferimenti normativi: articolo 180 c. 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di non omologazione

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

21. Decreto Corte di Appello con il quale viene accolto il reclamo contro il decreto di non omologazione del concordato preventivo

Riferimenti normativi: articolo 183 c. 1 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si riapre il concordato preventivo e tutte le informazioni inerenti il concordato devono essere recuperate

22. Nomina del/i Liquidatore/i giudiziale per la cessione dei beni

Riferimenti normativi: articolo 182 e 180 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di omologa contenente la nomina

²² Vedi nota 3 e art. 180 c. 7

Codice Atto: A15

Note operative: precisare nei poteri della persona che trattasi di liquidatore/i nominato/i per la cessione dei beni, lasciando iscritti gli amministratori.

23.Revoca del/i Liquidatore/i giudiziale

Riferimenti normativi: articolo 182 e 37 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

24.Decreto di attribuzione poteri al Commissario giudiziale

Riferimenti normativi: articoli 185 c. 4 e 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto,

Allegato: decreto del Tribunale

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si inseriscono sotto la figura del Commissario i poteri attribuiti dal Tribunale

25.Decreto revoca organo amministrativo/nomina amministratore giudiziario

Riferimenti normativi: articoli 185 c. 6 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto,

Allegato: decreto del Tribunale

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si cancella l'organo amministrativo ed i relativi poteri iscrivendo il nominativo dell'amministratore giudiziario con i poteri attribuiti e la durata dell'incarico

26. Decreto di revoca dell'ammissione al concordato con continuità aziendale²³

Riferimenti normativi: articolo 186 bis c. 7 e 173 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

27. Sentenza che risolve/annulla il concordato e dichiara il fallimento

Riferimenti normativi: articoli 186 c. 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto,

Allegato: sentenza del Tribunale che risolve/annulla il concordato

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

Si dovrà inoltre procedere a trascrivere le informazioni inerenti l'apertura del fallimento

28. Provvedimento di esecuzione del concordato

Riferimenti normativi: articoli 185, comma 4, e 136, L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere/commissario giudiziale/imprenditore

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: non dovuti se presentato da cancelliere, 30 euro se presentato da commissario giudiziale nel caso di società e 18 nel caso di impresa individuale. Se presentato da imprenditore 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.

²³ Vedi nota 4

Imposta di bollo: esente se presentato da cancelliere, 65 euro se presentato da commissario giudiziale o imprenditore nel caso di società capitali, 59 euro nel caso di società di persone e 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

Note operative: le Camere di Commercio che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo iscrivono d'ufficio, utilizzando l'apposita maschera di Copernico. Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza di parte (commissario giudiziale o interessato) con il modello S2 e relativi intercalari P.
Tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANI DI RISANAMENTO

Premessa

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno dei nuovi strumenti improntati ad affrontare le crisi d'impresa con una finalità conservativa, evitando che si giunga un dissesto irreparabile da gestire secondo le tradizionali procedure concorsuali, che in genere hanno effetti distruttivi sul patrimonio dell'impresa conducendo alla sua dissoluzione.

Infatti l'art.182 bis della legge fallimentare prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa rinegoziare la propria esposizione con i creditori, che rappresentino almeno il 60% dei crediti, assicurando nel contempo l'integrale e tempestivo soddisfacimento dei creditori non aderenti.

Tale accordo è pubblicato nel registro delle imprese e trattandosi di un accordo stragiudiziale la relativa pubblicità è a carico dell'interessato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 L.F., l'imprenditore può richiedere, depositando presso il Tribunale competente la documentazione di cui al comma 6 del citato art. 182 bis L.F., il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, depositando la relativa istanza di sospensione presso il registro delle imprese.

L'art. 23, comma 43, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111, ha esteso anche alle imprese agricole la possibilità di avvalersi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis e ter L.F.

Inoltre, l'art. 182 septies (inserito dall'art. 9, legge 6 agosto 2015, n. 132) ha introdotto un particolare accordo di ristrutturazione debiti applicabile nel caso in cui l'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo. In tal caso, l'accordo può individuare tali soggetti come portatori di posizione giuridica e interessi economici omogenei, e il debitore può richiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all'accordo che appartengono alla medesima categoria.

Restano fermi gli adempimenti pubblicitari previsti, nonché l'obbligo per il debitore di notificare il ricorso e la documentazione prevista dall'art. 182 bis L.F. alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

L'istituto non ha solo natura privatistica in quanto si richiama in parte ai modelli procedurali previsti per le procedure concorsuali, e in particolare quelli concordatari, prevedendo l'omologazione dell'accordo dal parte del Tribunale ed il determinarsi di temporanei, ma rilevanti, effetti protettivi sul patrimonio del debitore conseguenti alla

pubblicazione nel Registro delle imprese dell'accordo, oppure di un'apposita istanza in tal senso.

Lo scarno dettato normativo, limitato ad un solo articolo della legge fallimentare, ha portato inevitabilmente allo svilupparsi di differenti posizioni sia a livello di dottrina che a livello di prassi dei Tribunali e delle Camere di commercio.

ASPETTI PROCEDURALI

1. Piano risanamento esposizione debitoria

Riferimenti normativi: art. 67 comma 3 lettera d) L.F.

Soggetto obbligato: l'impresa debitrice

Termine: non espressamente previsto

Competenza: Ufficio del Registro delle Imprese della sede legale

Allegato: piano di risanamento e attestazione professionista su veridicità dati aziendali e fattibilità del piano;

Modulistica: S2 (società) compilato al riquadro 20 indicando "Piano di risanamento dell'impresa ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) L.F.;

I2 (imprese individuali) compilato al riquadro 31 indicando "Piano di risanamento dell'impresa ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) L.F.

Codice Atto: A15

Data atto: data dell'attestazione del professionista

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18 euro (imprese individuali)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali).

2. Istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari

Riferimenti normativi: 182 bis, comma 6 L.F

Soggetto obbligato: Amministratore / Imprenditore individuale

Modulistica: società modello S2 riquadro 20 codice 007 "deposito istanza di sospensione ex art. 182 bis"

Imprenditore Individuale I2 riquadro 31 codice 007 "deposito istanza di sospensione ex art. 182 bis"

Termine: non espressamente previsto

Codice atto: A15

Allegati: l'istanza di sospensione depositata in Tribunale

Forma dell'atto: copia dell'istanza dichiarata dall'amministratore/titolare conforme all'originale depositato in Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in formato .pdf/A oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

Nota operativa: Deve essere indicato nel quadro 20 - codice 007 la seguente dicitura "Iscritta in data istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari art. 182 bis L.F 6° comma"

3. Decreto con cui il Tribunale dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari²⁴

Riferimenti normativi: 182 bis comma 6 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Codice atto: A15

Allegato: decreto di divieto di inizio o proseguimento di azioni esecutive e cautelari

4. Decreto di rigetto istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari

Riferimenti normativi: 182 bis comma 6 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Codice atto: A15

Allegato: decreto rigetto istanza sospensione azioni esecutive e cautelari

Note operative: eliminare nel riquadro 20 le informazioni relative al deposito dell'istanza di sospensione ex art. 182 bis

5. Decreto di revoca accoglimento dell'istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari (per mancata presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o di una domanda di concordato preventivo)

Riferimenti normativi: 182 bis comma 6 - 7 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Codice atto: A15

Allegato: decreto rigetto istanza sospensione azioni esecutive e cautelari

Note operative: eliminare nel riquadro 20 le informazioni relative al deposito dell'istanza di sospensione ex art. 182 bis

²⁴ Il Tribunale contestualmente assegna un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione.

6. Pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti²⁵

Riferimenti normativi: articolo 182 bis comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: Amministratore/Imprenditore individuale

Soggetto legittimato: Notaio se ricorrono le condizioni dell'art. 31, comma 2 ter, della Legge 340/2000.

Termine: nessuno

Allegati: accordo di ristrutturazione²⁶

Forma degli atti: copie conformi rese dal Notaio in formato .PDF/A dell'accordo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e degli eventuali allegati, oppure dichiarati conformi, dall'amministratore/titolare all'originale eventualmente depositato alla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in formato .pdf/A²⁷

Data dell'atto: data dell'ultima sottoscrizione apposta all'accordo

Modulistica: Società - S2 compilato ai riquadri B e 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti"

Imprese individuali - I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionando "Accordi di ristrutturazione dei debiti"; codice atto A15

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

²⁵ In alternativa l'imprenditore può presentare una domanda di concordato preventivo (art. 182 bis c. 8). In questo caso si rinvia alle istruzioni sul concordato preventivo.

²⁶ Vedi decisione Giudice del RI di Torino del 20.6.2012. Tuttavia, nel caso di presentazione anche di altri documenti qualificati come allegati dall'art. 182 bis L.F. l'ufficio potrà accoglierli.

²⁷ Se la pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese precede il deposito in Tribunale, la forma dell'accordo non può che rispettare le regole generali dell'iscrizione degli atti nel Registro (art. 11 D.P.R. 581/95); se, invece, il deposito dell'accordo in Tribunale precede la sua pubblicazione nel Registro delle imprese, l'ufficio del Registro delle imprese non può che prendere atto dell'avvenuto deposito in cancelleria, chiedendo che se ne iscriva una copia conforme ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000, ma senza poterne sindacare la forma originaria dello stesso

7. Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 182 bis L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere²⁸

Modulistica: Società: Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Deposito decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”

Imprese individuali: Modello I2 compilato al riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionando “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e inserendo, nella “Descrizione”, la seguente dicitura “Deposito decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”;

Codice Atto: A15

Termine: nessuno

Allegato: Copia del decreto di omologazione scansionata in formato .PDF/A, oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

Note operative: Il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte di appello entro 15 giorni dalla sua pubblicazione (iscrizione) nel Registro delle imprese.

Pertanto, si procederà ad annotare la cessazione d'ufficio della procedura decorsi i suddetti 15 giorni.²⁹

8. Deposito decreto che non dispone l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 182 bis L.F.

Soggetto obbligato: il cancelliere

Modulistica: Società: Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Deposito decreto che non dispone l'omologazione e respinge l'accordo di ristrutturazione dei debiti”

²⁸ Qualora il Tribunale del luogo ritenga non sussistere tale obbligo a suo carico allora l'adempimento è a carico del Titolare o Amministratore. In questo si applicano:
Diritti di segreteria: 90 euro (società); 18 euro (imprese individuali);

Imposta di bollo: 65 euro (società di capitali); 59 euro (società di persone);
17,50 euro (imprese individuali)

²⁹ In alternativa, la cessazione può essere richiesta dal titolare/amministratore, allegando dichiarazione di non avvenuto reclamo della Corte di Appello competente.

Imprese individuali: Modello I2 compilato al riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionando “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e inserendo, nella “Descrizione”, la seguente dicitura “Deposito del decreto che non dispone l’omologazione e respinge l’accordo di ristrutturazione dei debiti”

Codice Atto: A15

Termine: nessuno

Allegato: Copia del decreto che non dispone l’omologazione scansionata in formato .PDF/A, oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

Note operative: Il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte di appello entro 15 giorni dalla sua pubblicazione (iscrizione) nel Registro delle imprese. Pertanto, si procederà ad annotare la cessazione d’ufficio della procedura decorsi i suddetti 15 giorni.

9. Decreto Corte di Appello con il quale viene accolto il reclamo contro il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 183 c. 1 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Allegato: Copia del decreto che non dispone l’omologazione scansionata in formato .PDF/A, oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

Note operative: Si procederà ad annotare la cessazione d’ufficio della procedura, lasciando tutte le informazioni nella parte storica della visura

10. Decreto Corte di Appello con il quale viene accolto il reclamo contro il decreto di non omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Riferimenti normativi: articolo 183 c. 1 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Allegato: Copia del decreto che non dispone l’omologazione scansionata in formato .PDF/A, oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

Note operative: Si procederà ad annotare la cessazione d'ufficio della procedura lasciando tutte le informazioni nella parte storica della visura

PUBBLICITA' DEGLI ATTI DERIVANTI DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. Caratteri e funzioni del “sovraindebitamento”

L'art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, così come modificata dall'art. 18 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico: la composizione della crisi da “sovraindebitamento”.

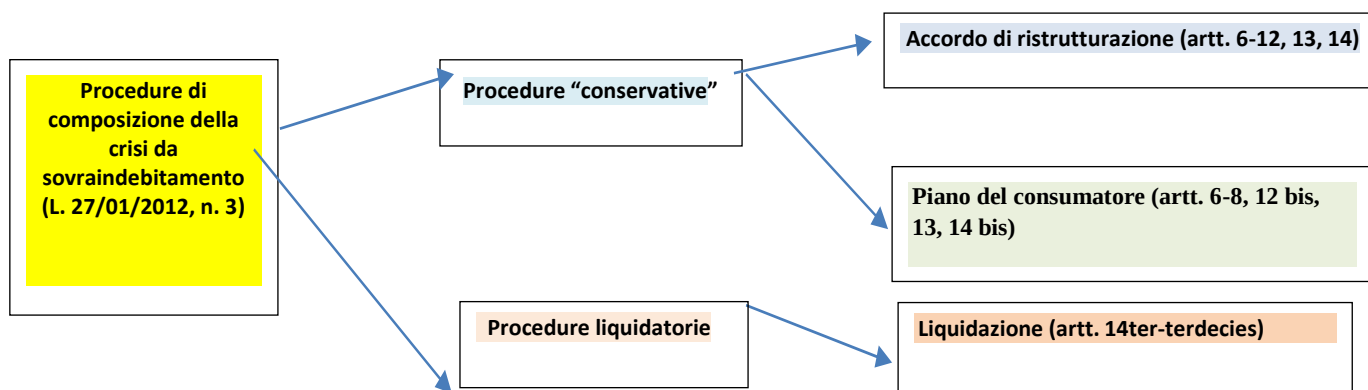
Si tratta di una procedura negoziale di estinzione (soggetta a controllo giudiziale) delle obbligazioni del soggetto “sovraindebitato” non fallibile avente la finalità di “porre rimedio” a quelle crisi di liquidità implicanti uno stato di “sovraindebitamento” non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali.

Esse pertanto riguardano il debitore, inteso

- quale consumatore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
- ovvero quale impresa non soggetta né assoggettabile alle ordinarie procedure concorsuali. E' una procedura a carattere “volontario” in quando prende avvio da una apposita istanza del debitore, con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) a cui il debitore deve ricorrere e ai quali è riconosciuto un ruolo particolare per quanto concerne i rapporti con i creditori e l'autorità giudiziaria che può essere risolta tramite una delle due seguenti procedure previste dalla legge:
 - a) un **accordo di composizione della crisi**: il debitore predispone un piano di ristrutturazione cercando accordarsi con una maggioranza qualificata di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
 - b) una **procedura di liquidazione del proprio patrimonio**, in base alla quale l'impresa del debitore viene affidata alla gestione di un liquidatore che accerta l'esposizione debitoria e liquida i beni. Al termine della procedura l'imprenditore persona fisica può ottenere l'esdebitazione dei debiti residui.

In entrambi i casi, il ricorso alla procedura in oggetto prevede una forma di tutela del patrimonio del debitore (c.d. “*automatic stay*”) e impedisce, fin dal momento del suo avvio, la possibilità per i creditori di esperire azioni cautelari od esecutive individuali, determinando anche la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali.

AVVERTENZA: In questo Prontuario saranno analizzate esclusivamente gli adempimenti e le procedure connessi alla pubblicità nel Registro delle imprese degli atti relativi al debitore inteso quale impresa non fallibile con esclusione quindi della disciplina prevista per il consumatore e pertanto non ci si occupa di una terza specifica procedura che lo riguarda (il “piano del consumatore”).



2. La normativa

- L. 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012 n. 221.
- Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202: *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) da sovraindebitamento”*

3. Il presupposto oggettivo della situazione di sovraindebitamento

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) della L. 3/2012 come novellato dalla L. 221/2012 per **“sovraindebitamento”** si intende:

- *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,*
- *ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.*

Pertanto rileva non tanto il rapporto fra attività e passività, ma la capacità di soddisfare in tempi ragionevoli i creditori.

4. I presupposti di ammissibilità alla procedura (art. 7, 2° co. L. 3/2012)

La procedura non è ammissibile quanto il debitore:

- a) è soggetto ad una delle (altre) procedure concorsuali;
- b) ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nei 5 anni precedenti;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, l'annullamento o la revoca dell'accordo di omologazione precedentemente stipulato;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

5. I soggetti legittimati ad accedere alla procedura

La L. 3/2012 riserva le procedure previste in caso di crisi da sovraindebitamento ad una serie di soggetti che, senza alcuna pretesa di esaustività, sono i seguenti:

I debitori NON IMPRENDITORI non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 L.F. (come i **CONSUMATORI**, ossia le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta)

Gli imprenditori agricoli (*): Gli imprenditori agricoli possono presentare una proposta di accordo di composizione della crisi, ma non la procedura di liquidazione.

Le cc.dd. start-up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni

Gli imprenditori commerciali cc.dd. sotto-soglia

Gli imprenditori commerciali sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000

Gli imprenditori cessati dal Registro Imprese da oltre un anno.

I soci illimitatamente responsabili di società cessate da oltre un anno.

I professionisti, gli artisti ed altri lavoratori autonomi.

Le società tra professionisti (S.T.P.) ex L. 183/2011 e D.M. 34/2013.

Le associazioni professionali o studi professionali associati.

Le società semplici costituite per l'esercizio di attività professionali o di attività agricole

Gli Enti privati non commerciali: A titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano:

le associazioni e le fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.; le associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss. c.c.; i comitati ex art. 39 e ss, c.c.; le organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991; le associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000; le organizzazioni non governative (O.N.G.) ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n. 383/2000; le associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991; ecc.

6. Gli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15 L. 3/2012 e D.M. 24/09/2014, n. 202)

Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) da sovraindebitamento sono stati previsti dalla L. n. 3/2012 con lo scopo di coadiuvare" il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) – nel predisporre la proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti da presentare ai creditori nonché quello di sovrintendere la fase di esecuzione dell'accordo raggiunto con i creditori ed omologato dal Tribunale, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso.

Possono costituirli Enti pubblici e possono richiedere l'iscrizione all'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia <http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx> Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Istituzioni universitarie pubbliche, nonché Organismi di

conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale e gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai anche associati tra loro (tutti soggetti che possono esservi iscritti di diritto a semplice domanda).

Tra i loro compiti quelli di:

- assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta del piano di ristrutturazione ed attestarne la fattibilità;
- eseguire le pubblicità ed effettuare le comunicazioni disposte dal giudice;
- se disposto dal giudice, svolgere le funzioni di liquidatore.

All'interno di ogni Organismo deve essere individuato un “**referente**” che sarà *“la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”*.

L'art. 4, comma 3, lett. b), del D.M. 202/2014 specifica che all'atto dell'iscrizione il responsabile del Registro dovrà verificare che al referente “*sia garantito un adeguato grado di indipendenza*”.

Una volta conferito l'incarico sarà poi il «gestore della crisi» a doversi occupare della gestione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del D.M. 202/2014 il «**gestore della crisi**» è *“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”* e che potrà avvalersi di ausiliari.

L'organismo dovrà poter contare almeno su 5 gestori della crisi che avranno dichiarato la propria disponibilità ad operare in esclusiva per quello specifico organismo.

7. Le fasi della procedura

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento si compone delle seguenti fasi:

- la predisposizione di una specifica proposta da avanzare ai creditori avente ad oggetto *“la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”* (art. 8, co. 1 L. 3/2012) con la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori suddivisi in classi e l'eventuale previsione della continuazione dell'attività di impresa;
- il vaglio giurisdizionale della sua fattibilità;
- il raggiungimento dell'accordo con i creditori;
- l'omologazione dell'accordo da parte del giudice
- l'esecuzione dell'accordo sotto la vigilanza dell'Organismo di Composizione della Crisi.

8. Raggiungimento dell'accordo (art. 11 L. 3/2012) e sua omologazione (art. 12 L. 3/2012)

Il consenso dei creditori deve essere fatto pervenire almeno 10 giorni prima rispetto alla data fissata per l'udienza dal decreto di ammissione alla procedura. In mancanza di comunicazione da parte dei creditori, si applica la regola del silenzio assenso e si ritiene che essi *“abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Ai fini dell'omologazione ... è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca e i quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza ...”* (art. 11, co. 1).

Ai sensi dell'art. 11, co. 1 della L. 3/2012 l'OCC trasmette ai creditori una relazione sui consensi e sul raggiungimento della percentuale minima di adesioni, unitamente al testo dell'accordo stesso e nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione i creditori possono sollevare eventuali contestazioni.

Decorso il predetto termine, l'OCC trasmette al giudice la relazione, corredata delle eventuali contestazioni e allegando un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

9. Esecuzione dell'accordo

Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce effetti conservativi del patrimonio del debitore, attraverso in particolare la sospensione delle azioni esecutive e l'esclusione di sequestri conservativi o dell'acquisto di diritti di prelazione. Inoltre se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi. Spetta all'Organismo di composizione (OCC) vigilare sull'adempimento dell'accordo, mentre spetta al giudice decidere sulle contestazioni inerenti la violazione dell'accordo e sulla sostituzione del liquidatore.

L'accordo può essere annullato dal Tribunale nei casi in cui è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratto o dissimulato parte rilevante dell'attivo, mentre se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi assunti con l'accordo o la sua esecuzione diviene impossibile, su istanza di ciascun creditore il tribunale può disporre la risoluzione dello stesso.

Anche se non espressamente previsto dalla legge si ritiene che a tali provvedimenti debba essere data idonea pubblicità, che nel caso di piccoli imprenditori si traduce nella annotazione nell'apposita sezione del Registro imprese.

10. La liquidazione del patrimonio

L'art 14 ter legge 3/2012 prevede inoltre la possibilità che il debitore in stato di sovraindebitamento, per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, possa chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

La domanda di liquidazione è proposta al Tribunale del luogo ove il debitore ha la sede principale della sua impresa e deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3 (l'elenco di tutti i creditori e di tutti i beni del debitore, le somme dovute, la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, l'attestazione di fattibilità del piano, la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, inventario di tutti i beni, ecc.). Con il decreto di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio il giudice provvede altresì alla **nomina del liquidatore**.

Il giudice può altresì, su istanza del debitore o di uno dei creditori, con decreto disporre la **conversione della procedura** di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento o di risoluzione dell'accordo.

Con tale decreto il giudice provvede altresì alla nomina di un liquidatore e dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, pena la nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi causa anteriore, e stabilisce, quale forma di pubblicità, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa l'annotazione del decreto di apertura della liquidazione nel registro delle imprese.

Qualora il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati il decreto di apertura della liquidazione è, a cura del liquidatore, comunicato ai competenti uffici affinché si provveda alla trascrizione nei relativi pubblici registri.

Nel caso in cui nel sopracitato patrimonio siano compresi quote di SRL il liquidatore comunica al Registro delle imprese il decreto di apertura liquidazione affinché sia iscritto in calce alle stesse.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda. In tali casi **il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura, che dovrà essere iscritto nel Registro delle imprese.**

ASPETTI PROCEDURALI

1. Proposta di accordo e decreto di fissazione dell'udienza

Riferimenti normativi: art. 10, comma 2 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto giudice, proposta accordo

Modulistica: società: modello S2 riquadro B – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Deposito proposta accordo e decreto fissazione udienza”

imprese individuali: modello I2 riquadro B – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Deposito proposta accordo e decreto fissazione udienza”

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società
euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali
euro 59,00 società di persone
euro 17,50 imprese individuali

2. Decreto omologazione proposta accordo

Riferimenti normativi: art. 12, comma 2 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto omologazione accordo

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Deposito decreto omologazione proposta accordo”

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Deposito decreto omologazione proposta accordo”

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

3. Provvedimento diniego omologazione proposta accordo

Riferimenti normativi: art. 12 comma 2 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegato: provvedimento di diniego

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "Deposito provvedimento diniego omologazione proposta accordo"

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "Deposito provvedimento diniego omologazione proposta accordo"

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

4. Nomina Liquidatore

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo di composizione crisi (gestore della crisi OCC)/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto di nomina

Modulistica: società: modello S2 riquadro B – intercalare P relativo alla nomina del liquidatore

imprese individuali: modello I2 – intercalare P relativo alla nomina del liquidatore

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

5. Revoca liquidatore

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) /liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto di revoca

Modulistica: società: modello S2 riquadro B – intercalare P relativo alla revoca del liquidatore

imprese individuali: modello I2 – intercalare P relativo alla revoca del liquidatore

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

6. Provvedimento Esecuzione dell'accordo

Riferimenti normativi: art. 13 comma 3 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegato: provvedimento esecuzione

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Provvedimento esecuzione dell'accordo”

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Provvedimento esecuzione dell'accordo”

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

7. Decreto annullamento/risoluzione accordo

Riferimenti normativi: art. 14 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto annullamento/risoluzione accordo

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "Decreto annullamento accordo" oppure "Decreto risoluzione accordo"

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Decreto annullamento accordo" oppure "Decreto risoluzione accordo"

Codice atto: A15

8. Revoca decreto proposta di accordo per composizione crisi da sovraindebitamento

Riferimenti normativi: art. 10, comma 3 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC)/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto revoca proposta accordo

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "Decreto revoca proposta accordo"

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Decreto revoca proposta accordo"

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

9. Decreto conversione procedura composizione crisi da sovra indebitamento in liquidazione patrimonio e nomina liquidatore

Riferimenti normativi: art. 14 *ter* e *quater* L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC)/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto di conversione

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Deposito decreto di conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in liquidazione del patrimonio" e "Intercalare P" relativo alla nomina del liquidatore

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Deposito decreto di conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in liquidazione del patrimonio" e "Intercalare P" relativo alla nomina del liquidatore

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

10. Decreto di apertura della liquidazione e nomina liquidatore

Riferimenti normativi: art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC)/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: Domanda (del ricorrente completa di eventuali allegati) e decreto in formato pdf/A con dicitura di conformità

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Deposito decreto apertura liquidazione" e "Intercalare P" relativo alla nomina del liquidatore

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Deposito decreto apertura liquidazione" e "Intercalare P" relativo alla nomina del liquidatore

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

11. Decreto che dichiara la cessazione di ogni forma di pubblicità

Riferimenti normativi: art. 14 *novies* comma 3 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC) o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto di chiusura della procedura di liquidazione in formato pdf/A con dicitura di conformità

Modulistica: società: modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "Decreto di chiusura della procedura di liquidazione"

imprese individuali: modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "Decreto di chiusura della procedura di liquidazione"

Codice atto: A15

Diritti di segreteria: euro 90,00 società euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali euro 59,00 società di persone euro 17,50 imprese individuali

12. Comunicazione decreto di apertura liquidazione patrimonio per annotazione su quote di SRL.

Riferimenti normativi: art. 14 *ter*, comma 3 L. n. 3/2012

Soggetto obbligato: organismo composizione crisi (gestore della crisi OCC)/liquidatore o soggetti previsti dall'art. 20 comma 2 L. n. 3/2012

Termine: non espressamente previsto

Allegati: decreto apertura liquidazione patrimonio

Modulistica: modello S e nel quadro "Variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota" indicare come dato atto la data del deposito in cancelleria del decreto di apertura liquidazione patrimonio e riportare nel campo "Vincoli sulla quota" la dicitura "Decreto di apertura liquidazione del patrimonio n. ... del ... depositata nel tribunale di ... - Annotazione ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 3/2012"

Codice atto: A18

Diritti di segreteria: euro 30,00 società

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Premessa

La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale con cui l'autorità amministrativa provvede alla liquidazione dell'impresa; ad essa è affidata la direzione della procedura per il perseguimento di interessi anche ulteriori rispetto a quello del soddisfacimento dei creditori.

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente alla sua adozione; il provvedimento che ordina l'apertura della liquidazione produce i suoi effetti dal giorno della sua emanazione.

Essa si applica a quelle categorie di imprese indicate esplicitamente dalle leggi speciali in considerazione della particolarità degli interessi coinvolti.

I soggetti interessati dalla procedura, pertanto, sono i seguenti:

- enti pubblici,
- banche (v. artt. 80 ss. D.lgs 1/9/1993, N. 385, T.U.B), assicurazioni (v. artt. 245 ss. D.lgs. 7/9/2005, N. 209, Codice assicurazioni private), società di gestione del risparmio (v. artt. 57 ss. D.lgs. 24/2/1998, N. 58, T.U.F.),
- società mutualistiche (v. art. 2545-terdecies, 1° co., c.c.),
- imprese sociali (v. art. 14 D.lgs. 3/7/2017, N. 112).

Le varie fasi della liquidazione sono regolate nelle stesse leggi speciali ma una disciplina integrativa è dettata altresì dalla legge fallimentare agli artt. 194-214; a differenza del fallimento, i presupposti possono essere molteplici, quali:

- irregolarità di funzionamento (individuata dalle diverse leggi speciali),
- rischio di insolvenza,
- stato di insolvenza.

A norma dell'art. 195 L.F. se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il Tribunale del luogo ove l'impresa interessata ha la sede, su richiesta di uno dei creditori o dell'autorità che ha la vigilanza, dichiara tale stato con sentenza.

La sentenza che accerta lo stato di insolvenza va trasmessa dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione (art. 195 L.F.), in quanto essa va notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato

alla Corte d'appello entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti per il debitore dalla notificazione e per tutti gli altri interessati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

In generale la soggezione alla liquidazione coatta amministrativa esclude la soggezione al fallimento; tuttavia, nei casi per i quali la legge ammetta anche il fallimento (come per esempio, le società cooperative, le quali possono essere dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa - art. 2545 terdecies, 1° co., c.c.), vige il principio cd. di "prevenzione" (art. 96 L.F.) in base al quale la prima procedura dichiarata preclude l'altra.

Inoltre se l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è una società, la liquidazione non si estende ai soci illimitatamente responsabili.

A norma dell'art. 197 L.F. il provvedimento che dispone la liquidazione, oltre a essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è comunicato, a cura dell'autorità amministrativa che lo ha ordinato, per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese competente.

Con il provvedimento di liquidazione viene nominato un commissario liquidatore. Qualora l'importanza della impresa lo consigli possono essere nominati 3 liquidatori e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

In tal caso il registro delle imprese iscrive il provvedimento di liquidazione, iscrive il/i commissario/i, lasciando invariati gli amministratori anche se sono eliminati i poteri previgenti. L'ufficio provvede altresì a cessare gli organi di controllo.

Le funzioni degli organi sociali (assemblea e organo amministrativo) restano limitate e tra queste vi è sempre la possibilità di presentare una proposta di concordato.

Qualora nel provvedimento dell'Autorità è prevista la nomina del comitato di sorveglianza, ne deve essere prevista l'iscrizione nel registro imprese.

Lo stesso accade per la nomina del Presidente del comitato di sorveglianza, operante nell'ambito della liquidazione delle banche.

Ai sensi dell'art. 205 L.F. il commissario liquidatore deve presentare, alla fine di ogni semestre, all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Copia di tale relazione deve essere trasmessa con eventuali osservazioni del comitato di sorveglianza o di ciascun dei suoi componenti, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese.

Inoltre, l'art. 1 comma 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 estende al commissario liquidatore l'obbligo di comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).

Ai sensi dell'art. 214 L.F. l'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al Tribunale un concordato.

Tale proposta di concordato è depositata presso la cancelleria del Tribunale con i pareri prescritti ed è comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione.

Al deposito possono provvedere l'impresa stessa, uno o più creditori o un terzo a condizione però che la proposta di concordato sia stata autorizzata dall'autorità di vigilanza.

Per espresso richiamo all'art. 152 L.F. si ritiene che la proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa sia iscrivibile nel registro delle imprese solo se riferita ad una società di capitale con le prescrizioni riportate nel citato articolo.

Il Tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide con decreto su eventuali opposizioni e sulla proposta di concordato; la sussistenza di tale autorizzazione costituisce una condizione per l'iscrizione della proposta di concordato nel registro delle imprese, di cui occorre fornire evidenza nella relativa domanda di deposito.

Vi è un esplicito rimando agli art. 129, 130, e 131 L.F. in ordine al giudizio di omologazione e sull'iscrizione al registro delle imprese del provvedimento di omologa e dell'eventuale decreto emesso a seguito di reclamo nei confronti del decreto di omologa, le cui procedure sono state trattate nella parte relativa al concordato fallimentare a cui si rinvia.

I Commissari liquidatori sono tenuti a presentare al registro delle imprese la richiesta di cancellazione della società ai sensi dell'art. 213, quarto comma, che rinvia agli articoli 2495 e 2496 c.c.

Infine, se il concordato non è eseguito, il Tribunale pronuncia con sentenza la risoluzione dello stesso o il suo annullamento, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata parte rilevante dell'attivo. Anche le sentenze di risoluzione e di annullamento, che riaprono la liquidazione coatta amministrativa, devono essere iscritte nel registro delle imprese con le procedure già descritte in sede di concordato fallimentare.

ASPETTI PROCEDURALI

1. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 195 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di accertamento

Codice atto: A15

2. Appello contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 195 c. 5 e art. 18-19 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di appello

Codice Atto: A15

3. Provvedimento che dispone la L.C.A. e può nominare Commissario/i liquidatore/i^{30 31}

Riferimenti normativi: articolo 197 L.F.

Soggetto obbligato: Autorità che ha emanato il provvedimento

Termine: non indicato

Allegato: provvedimento dell'Autorità che ha disposto la L.C.A.

Codice Atto: A15

³⁰ Con il provvedimento che ordina la L.C.A. o con un altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli sono nominati tre commissari liquidatori. L'ufficio del Registro delle imprese deve procedere all'iscrizione d'ufficio della nomina del commissario liquidatore - vedi Nota M.S.E. del 16.04.2012. Qualora il provvedimento indichi al Commissario di procedere con la iscrizione della propria nomina, vedi paragrafo 6.

³¹ La L.C.A. fa cessare l'attività di impresa, pertanto l'ufficio RI provvede a cessare l'attività della stessa rendendola inattiva. Si valorizza l'apposito campo con "INATTIVA", non cancellando la data di inizio attività.

Note operative: Il decreto di L.C.A. determina la cessazione automatica dei poteri degli amministratori che rimangono, tuttavia, in carica anche se con limitate attribuzioni. L'ufficio deve provvedere a togliere i poteri previgenti degli amministratori e alla cessazione dell'organo di controllo

4. Provvedimento di revoca della L.C.A. e della nomina Commissario/i liquidatore/i

Riferimenti normativi: articolo 197 L.F.

Soggetto obbligato: Autorità che ha emanato il provvedimento di revoca

Termine: non indicato

Allegato: provvedimento dell'Autorità che ha disposto la revoca della L.C.A.

Codice Atto: A15

5. Provvedimento di nomina del Comitato di sorveglianza³²

Riferimenti normativi: articolo 198 L.F.

Soggetto obbligato: Autorità che ha emanato il provvedimento

Termine: non indicato

Allegato: provvedimento di nomina dell'Autorità

Codice Atto: A15

6. Comunicazione indirizzo PEC Commissario Liquidatore e iscrizione della propria nomina³³

Riferimenti normativi: Art. 1 comma 19 Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013 in vigore dal 1/1/2013)

Soggetto obbligato: il Commissario liquidatore

Termine: entro 10 giorni dalla data di nomina

Allegato: nessuno

Modulistica: Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona) – Nel riquadro note deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina.

³² Nota M.S.E. del 16.02.2010. Il comitato di sorveglianza è composto di 3 o 5 componenti. Nelle liquidazione delle cooperative la nomina del comitato è facoltativa.

³³ Qualora il MISE, nel provvedimento, indichi al Commissario liquidatore di provvedere alla iscrizione della sua nomina contestualmente alla comunicazione dell'indirizzo pec.

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 30,00 euro ³⁴

Imposta di bollo: 65,00 euro

Note operative: qualora presente solo la comunicazione dell'indirizzo, compilare esclusivamente la parte relativa all'indirizzo pec

7. Relazione semestrale commissario liquidatore situazione patrimoniale e andamento gestione

Riferimenti normativi: art. 205 L.F

Soggetto obbligato: il Commissario liquidatore

Termine: non indicato

Allegato: relazione situazione patrimoniale e andamento gestione, ed eventuali osservazioni comitato di sorveglianza

Modulistica: S2 – riquadro 20 “Tipo altri atti/fatti”

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 30,00 euro ³⁵

Imposta di bollo: 65,00 euro

Note operative: La relazione deve essere presentata e quindi depositato al R.I. ogni sei mesi da parte del Commissario. Pertanto, si ritiene opportuno che, ad ogni nuovo deposito della relazione, quella precedente sia trasferita tra le informazioni storiche, in modo da mantenere sempre aggiornata l'informazione.

8. Provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa³⁶

Riferimenti normativi: articolo 206 c. 2 L.F.

Soggetto obbligato: il/i Commissario/i liquidatore/i

Termine: non indicato

Allegato: Provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 30,00 euro

Imposta di bollo: 65,00 euro

³⁴ Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore: **Diritti di segreteria:** € 10,00 **Imposta di bollo:** esente

³⁵ Vedi Nota 6

³⁶ L'ufficio RI darà pubblicità espressa dell'autorizzazione indicandone gli estremi nei campi dell'attività e delle annotazioni. Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore: **Diritti di segreteria:** € 10,00 **Imposta di bollo:** esente

9. Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 202 e 195 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza di accertamento

Codice Atto: A15

10. Istanza di cancellazione al termine della liquidazione³⁷

Riferimenti normativi: ART. 213 R.D. 16.3.1942 n. 267

Soggetto obbligato: il Commissario liquidatore

Termine: nessuno.

Allegato: dichiarazione attestante la mancata proposizione di ricorsi avverso il bilancio finale di liquidazione (da inserire nel modello note del modulo S3)

Modulistica: S3 compilato al riquadro 6° - codice atto A14 - Modello NOTE con l'indicazione degli estremi della GU sulla quale risulta pubblicata la notizia di avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione

Diritti di segreteria: 90,00 euro³⁸

Imposta di bollo: 65,00 euro

³⁷ L'adempimento non può essere eseguito prima che siano decorsi 20 giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della notizia di avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione

³⁸ In caso di chiusura della liquidazione nella quale sia accertata l'assoluta mancanza di attività e dipendenze attive, l'adempimento non è soggetto a diritti e imposta di bollo ai sensi della art. 2 legge 17 luglio 1975 n. 400, circostanza da indicare nel modello note.

11. Deposito proposta di concordato

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: il Notaio

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Allegato: 1) copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione di concordato scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3); 2) autorizzazione Autorità di vigilanza

Modulistica: S2 riquadro B, nel riquadro 20 (tipo atto/fatto" selezionare proposta di concordato

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 90,00 euro

Imposta di bollo: 65,00 euro

12. Decreto di omologazione del concordato

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 4, 129 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di omologa

Codice Atto: A15

Note operative: Con l'iscrizione del decreto di omologa, annotare contestualmente la cessazione della L.C.A.

13. Decreto di non omologazione del concordato

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 4, 129 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di omologa

Codice Atto: A15

Note operative: Con l'iscrizione del decreto di non omologa, annotare contestualmente la cessazione del concordato

14. Decreto Corte di appello che approva il concordato

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 4 e art. 131 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di appello

Codice Atto: A15

Note operative: Con l'iscrizione del decreto che approva il concordato accogliendo il reclamo, annotare contestualmente la cessazione della L.C.A.

15. Decreto Corte di appello che respinge il concordato e riapre la L.C.A.

Riferimenti normativi: articolo 214, comma 4 e art. 131 L.F

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di appello

Codice Atto: A15

Note operative: Qualora il Tribunale accolga il reclamo sul decreto di omologa del concordato, annotare contestualmente la riapertura della L.C.A.

16. Sentenza che risolve/annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa

Riferimenti normativi: articolo 215 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza che risolve/annulla il concordato

Codice Atto: A15

Note operative: Con l'iscrizione della sentenza di risoluzione/annullamento, annotare contestualmente la riapertura della L.C.A.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI ALLA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI

L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale divenuta insolvente con finalità conservative del suo patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione e riconversione delle attività produttive.

Tali imprese, per le loro dimensioni rilevanti, sono molto importanti dal punto di vista economico ed occupazionale e, di conseguenza, in presenza di prospettive di recupero economico e finanziario, non sono assoggettate al fallimento, ma sono sottoposte ad una procedura particolare, finalizzata al loro salvataggio.

Pertanto, le imprese aventi specifici requisiti dimensionali (c.d. grandi imprese) possono essere ammesse alla procedura generale di amministrazione straordinaria, mentre le imprese che presentano requisiti dimensionali ancor più elevati (c.d. imprese grandissime) possono ricorrere ad un procedimento speciale più snello e veloce, che si caratterizza per la concentrazione in sede amministrativa di tutti i poteri decisionali ed autorizzatori, con fortissimo ridimensionamento del controllo giurisdizionale.

Le imprese assoggettabili al fallimento, in qualsiasi forma esercitino la loro attività commerciale, possono essere ammesse all'Amministrazione straordinaria quando possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) Stato patrimoniale di insolvenza che presenta però concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e dell'attività
- b) Un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200 da almeno un anno;
- c) Debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In questo caso si applicano le regole previste dalla normativa c.d. **Prodi bis** (D.lgs. 270/99 modif. dal DL 154/2015 conv. in L. 189/2015 e poi dalla L. 208/2015).

Le imprese con requisiti dimensionali e di indebitamento ancora superiori possono ricorrere alla procedura speciale, c.d. **Decreto Marzano** (D.L. 347/2003 conv. in L. 39/2004) adottato per risolvere il "caso Parmalat", poi modificato dal c.d. **decreto Alitalia** (D.L. 134/2008 conv. in L. 166/2008) e successivamente dai c.d. **decreti Ilva** (DL 1/2015 conv. in L. 20/2015 e successivamente DL 191/2015 conv. in L. 13/2016).

Possono essere ammesse le imprese assoggettabili a fallimento che hanno singolarmente o come gruppo costituito da almeno 1 anno, i seguenti requisiti dimensionali e patrimoniali:

- a) Un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 da almeno un anno;
- b) Debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 Milioni di Euro.

Il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale è competente a decidere l'ammissione alla amministrazione straordinaria una volta verificati i presupposti soggettivi (imprese assoggettabili al fallimento) ed oggettivi (stato di insolvenza, minimo dipendenti, indebitamento complessivo, ecc.) previsti dalla legge.

ASPETTI PROCEDURALI

1. Sentenza che dichiara lo stato di insolvenza

Riferimenti normativi: art. 8, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: estratto della sentenza del Tribunale di accertamento contenente, tra l'altro, il nome del commissario giudiziale³⁹ e la precisazione se la gestione dell'impresa è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

Codice atto: A15

Note operative: contestualmente all'iscrizione del commissario giudiziale si provvede d'ufficio alla cancellazione dei poteri degli amministratori e alla cancellazione degli organi di controllo. L'ufficio, cancellati i poteri previgenti, inserisce la seguente dicitura: *“Le funzioni dell'organo amministrativo sono in capo al commissario giudiziale”*⁴⁰. Non è prevista pubblicità per il comitato di sorveglianza, che verrà iscritto solo se il decreto prevederà esplicitamente di darne pubblicità con l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Decreto di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale

Riferimenti normativi: art. 19, comma 2, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non indicato

Allegato: decreto del Tribunale di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, emanato successivamente all'adozione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

Codice atto: A15

Note operative: fino alla nomina del commissario straordinario si dà conto dell'affidamento della gestione al commissario giudiziale nel campo “poteri” del commissario stesso e si cancellano i poteri indicati in calce agli amministratori.

³⁹ Per le procedure di particolare complessità e rilevanza il Tribunale può nominare 3 commissari e la rappresentanza è esercitata da almeno due di essi: art. 15 c. 2).

⁴⁰ Il Commissario giudiziale ha gli stessi poteri del commissario della L.C.A. e, quando gli è affidata la gestione dell'impresa, dirige la società sostituendosi all'imprenditore (o agli organi direttivi)

3. Comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata del commissario giudiziale

Riferimenti normativi: art. 1 comma 19 Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013 in vigore dal 1/1/2013)

Soggetto obbligato: il Commissario giudiziale

Termine: entro 10 giorni dalla data di nomina

Allegato: nessuno

Modulistica: Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona) – Nel riquadro note deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina.

Codice Atto: A15

4. Apertura dell'amministrazione straordinaria⁴¹

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, 32 d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, qualora sussistano le condizioni di legge per l'amministrazione straordinaria

Codice atto: A15

Note operative: con tale decreto il Tribunale dispone anche in ordine alla prosecuzione dell'attività di impresa in capo al commissario giudiziale o all'imprenditore (se già autorizzato) fino alla nomina del commissario straordinario.

5. Nomina del/i commissario/i straordinario/i

Riferimenti normativi: art. 38, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: Ministero dello Sviluppo Economico

Termine: non indicato

Allegato: decreto di nomina di uno o tre commissari straordinari

Codice atto: A15

⁴¹ Il decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento sono reclamabili da chiunque ne abbia interesse alla Corte di Appello (art. 33). Se il reclamo è accolto, la Corte rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Note operative: Il/i commissario/i straordinario/i gestisce/ono l'impresa (art. 40) e, pertanto, cessano le funzioni del commissario giudiziale e degli amministratori. Quando vi sono 3 Commissari la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

6. Decreto che dichiara il fallimento

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, 31 d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale di apertura del fallimento, qualora non sussistano le condizioni di legge per l'amministrazione straordinaria

Codice atto: A15

Note operative: Se con decreto si dichiara il fallimento, cessano le funzioni del commissario giudiziale e lo stesso viene sostituito dal curatore (art. 31, comma 1) e si procede così alla cancellazione del commissario giudiziale e all'iscrizione del curatore.

7. Revoca del commissario straordinario

Riferimenti normativi: art. 43, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: Ministero dello Sviluppo Economico

Termine: non indicato

Allegato: decreto di revoca del Commissario straordinario

Codice atto: A15

8. Relazione semestrale situazione patrimoniale dell'impresa⁴²

Riferimenti normativi: art. 36, d.lgs. 28/7/1999, n. 270 e art. 205 L.F

Soggetto obbligato: il Commissario liquidatore

Termine: non indicato

⁴² Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla L.C.A., sostituito al Commissario liquidatore il commissario straordinario.

Pertanto, potrebbe ritenersi applicabile anche l'art. 207 della L.C.A. che prevede il deposito della relazione sulla situazione patrimoniale.

Allegato: relazione situazione patrimoniale e andamento gestione, ed eventuali osservazioni comitato di sorveglianza

Modulistica: S2 - riquadro 20 “Tipo altri atti/fatti”

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 30,00 euro

Imposta di bollo: 65,00 euro

Note operative: La relazione deve essere presentata e quindi depositato al R.I. ogni sei mesi da parte del Commissario. Pertanto, si ritiene opportuno che, ad ogni nuovo deposito della relazione, quella precedente sia trasferita tra le informazioni storiche, in modo da mantenere sempre aggiornata l'informazione.

9. Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento⁴³

Riferimenti normativi: art. 71, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento

Codice atto: A15

Note operative: cessano le funzioni del commissario straordinario, viene iscritto il curatore e viene cancellata la dicitura inserita nei poteri degli amministratori.

10. Cessazione dell'esercizio di impresa

Riferimenti normativi: art. 73, commi 1 e 2, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non indicato

Allegato: decreto del Tribunale di cessazione dell'esercizio dell'impresa

Codice atto: A15

Note operative: iscritto il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI, codice 019-ANNOTAZIONE DI PROCEDURE CONCORDATE, il Registro delle Imprese rende INATTIVA la società, valorizzando l'apposito campo con “INATTIVA”, non cancella la data di

⁴³ Contro il decreto che dispone la conversione può essere proposto reclamo in Corte di Appello (art. 71 c. 5). Il decreto che accoglie il reclamo è pubblicato a norma del comma 3 dall'art. 71

inizio attività, sia per la sede legale che per le unità locali, e antepone alla descrizione dell'attività (della sede e delle unità locali) la seguente dicitura: “*Con il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa è stata disposta la cessazione dell'attività dichiarata*”. Nell'ipotesi di unità locali presenti in altre province, il Registro delle Imprese trasmette copia del decreto alle Camere di Commercio interessate.

11. Decreto di chiusura della procedura

Riferimenti normativi: art. 76, comma 2, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto del Tribunale di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria

Codice atto: A15

Note operative: l'ufficio provvede alla cancellazione del commissario straordinario, salvo che il decreto non gli attribuisca funzioni ulteriori e fino a quando queste perdurino. L'ufficio cancella la dicitura inserita sotto i poteri dell'organo amministrativo e invita quest'ultimo a provvedere alla iscrizione delle notizie relative all'organo di controllo, ai poteri conferiti agli amministratori e all'esercizio eventuale di attività economica.

12. Sentenza di riapertura della procedura e sua conversione in fallimento

Riferimenti normativi: art. 77, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: sentenza del Tribunale che, entro cinque anni dal decreto di chiusura, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi

Codice atto: A15

13. Deposito proposta di concordato di società di capitali

Riferimenti normativi: art. 78, comma 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, e art. 214, comma 2 L.F.

Soggetto obbligato: il Notaio

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Allegato: 1) copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione di concordato scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3); 2) autorizzazione Autorità di vigilanza

Modulistica: S2 riquadro B, nel riquadro 20 (tipo atto/fatto" selezionare proposta di concordato)

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 90,00 euro

Imposta di bollo: 65,00 euro

Note operative: la procedura di concordato segue quanto stabilito in tema di L.C.A. relativamente agli articoli 214 c. 4, 129, 130 e 131 L.F.

CASO PARTICOLARE: SOCIETA' DI PERSONE

Anche se raramente le società di persone rientrano nei limiti dimensionali richiesti, la legge precisa che ai soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s. si estendono gli effetti della sentenza che dichiara l'insolvenza della società.

Ai soci a cui si sono estesi gli effetti della sentenza (o a quelli dichiarati falliti se è richiesta la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria) si estendono i provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, la dichiarazione di fallimento e la conversione delle procedure

CONCORDATO PARTICOLARE DEL SOCIO

Ciascuno dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura può proporre e concludere un concordato particolare con i creditori sociali.

PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA RIGUARDANTI IMPRESE CON SEDE NEI PAESI DELLA UE

Gli articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, del regolamento (CE) N. 1346/2000 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, individua alcuni adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese, riguardanti le procedure di insolvenza di imprese aventi sede nei Paesi della UE, ed in particolare:

- l'art. 21, primo comma, del regolamento (CE) N. 1346/2000, stabilisce che *“Il curatore puo` chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste...”*,
- l'art. 22, primo comma, prevede che *“Il curatore puo` chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.”*.

In entrambi i casi, sono fatte salve le disposizioni nazionali che prevedano la pubblicazione obbligatoria dell'apertura della procedura di insolvenza.

Il curatore può dunque chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e della decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste.

Il curatore dell'impresa comunitaria può quindi domiciliare la stessa in Italia presso un proprio rappresentante e deve richiedere il codice fiscale italiano; la notizia relativa alla procedura di insolvenza viene annotata contestualmente all'iscrizione dell'unità locale amministrativa presso cui si domicilia la procedura concorsuale, mentre, se l'impresa ha già iscritto una sede secondaria o un'unità locale, le informazioni rilevanti vengono iscritte presso la medesima.